

CRITERI PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1. Servizi di sostegno per la domiciliarità

- A) Assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-sanitaria
- B) Servizio pasti
- C) Assistenza Educativa domiciliare
- D) Assistenza domiciliare socio-educativa per persone disabili
- E) Interventi di supporto e di accompagnamento sociale
- F) Servizi semi residenziali con prestazioni soggette a tariffa
 - Centri diurni e centri diurni specializzati
 - Centri socio-riabilitativi diurni e Centri socio-occupazionali
- G) Altri servizi a carattere diurno
 - Centri diurni e servizi con funzione di prevenzione del deterioramento cognitivo
 - Ludoteche e laboratori
 - Comunità educative semiresidenziali
 - Comunità educative semiresidenziali integrate

2. Servizi di accoglienza residenziale.

A) Servizi residenziali per persone anziane e adulte con disabilità, non autosufficienti, non autosufficienti di grado lieve o parzialmente autosufficienti

A.1) Servizi residenziali con retta a carico dell'assistito con eventuale contribuzione economica comunale -

- Casa Residenza Anziani
- Case di riposo
- Comunità alloggio
- Case famiglia
- Altre tipologie di strutture residenziali a minore intensità assistenziale
- Appartamenti protetti

A.2) Servizi residenziali a tariffa proporzionata al valore ISEE del nucleo ai fini ISEE degli assistiti -

- Centro socio-riabilitativo residenziale;
- Comunità alloggio destinate specificamente a persone con disabilità;
- Gruppo appartamento per persone con disabilità;
- Nuclei per la disabilità nelle Case Residenza Anziani

A.3) Servizi abitativi specifici per persone con disabilità

B) Servizi residenziali per minori e ospitalità madre e bambino

- Comunità familiare;
- Comunità casa famiglia multiutenza;
- Comunità educativa residenziale;
- Comunità residenziale educativo-integrata;
- Comunità di pronta accoglienza;
- Gruppo appartamento;
- Comunità per l'autonomia;
- Casa e/o comunità per gestanti e per madre con bambino.

C) Servizi residenziali per persone adulte e nuclei familiari con figli

- Alloggi e posti in strutture di pronta accoglienza anche alberghiera per persone e nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa
- Strutture di accoglienza per bisogni indifferibili e urgenti
- Strutture di accoglienza di bassa soglia
- Strutture di accoglienza notturne
- Alloggi di transizione abitativa
- Alloggi oggetto di programmi di housing first
- Comunità alloggio per la salute mentale

3. Servizi integrativi e di supporto

A) Trasporto sociale

4. Contributi e sussidi economici

A) Contributi economici a integrazione del reddito familiare

- Contributi economici a integrazione del reddito familiare una tantum
- Contributi economici a integrazione del reddito familiare continuativi
- Attestazioni di "indigenza" per acquisizione gratuita di farmaci di fascia C
- Interventi di integrazione economica al reddito contingibili e urgenti
- Contributi economici a fondo perduto a favore di nuclei familiari in situazione di transizione abitativa
- Contributi economici una tantum straordinari per sostenere le spese di rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati
- Contributi economici per il concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un Comune dell'Emilia-Romagna
- Contributi economici per il concorso alle spese per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari

B) Contributi a sostegno di interventi privati per la domiciliarità

- Contributi a supporto dell'attivazione di pacchetti di assistenza familiare
- Contributi a sostegno e contenimento del costo di riferimento del servizio per prestazioni assistenziali domiciliari in regime privatistico, fornite da soggetti accreditati, a tariffa convenzionata

C) Contributi economici in favore di persone non autosufficienti, disabili o con autonomia limitata in condizione di povertà relativa per fare fronte a spese assistenziali

D) Contributi economici per la copertura della quota sociale delle rette di ricovero in strutture residenziali: case residenza per anziani, case di riposo, comunità alloggio, casa famiglia, appartamenti protetti e altre tipologie di strutture residenziali a minore intensità assistenziale

E) Contributi economici per trasporti e mobilità: tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto "Mi nuovo insieme" a favore di categorie sociali

F) Contributi economici per soggiorni e vacanze

- Contributi per sostegno alle spese alberghiere o di locazione di immobile e spese di viaggio per soggiorni e vacanze di persone con invalidità o disabilità
- Contributo per vacanze in autonomia con aiuto di personale dedicato o soggiorni collettivi organizzati e week end di sollievo

G) Contributi economici a sostegno di famiglie affidatarie di minori

H) Contributi per tirocini formativi

5. Agevolazioni e sconti presso esercizi e negozi convenzionati (ex Family card) tramite App "Bologna Welfare"

6. Altri interventi e servizi a disciplina statale e regionale

Nel rispetto della disciplina in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni e delle norme del Regolamento generale in materia di servizi sociali Delibera di Consiglio comunale OdG 122/2008 del 21 luglio 2008 PG 136480/2008, di seguito è elencata la disciplina dei criteri per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in favore di persone e nuclei residenti ed occasionalmente presenti nel Comune di Bologna.

Gli interventi e servizi vengono prestati ed erogati nel rispetto delle norme quadro della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni nonché in via coordinata con la disciplina regionale in materia di interventi e servizi socio-sanitari in favore dei diversi target di popolazione.

Vengono di seguito disciplinate con modalità specifiche le prestazioni sociali agevolate che si sostanziano nella erogazione di servizi a domanda individuale con tariffazione delle prestazioni all'utenza e nella concessione di contributi e sussidi economici oltre a prestazioni e servizi che vengono erogate in gratuità.

1. Servizi di sostegno per la domiciliarità finalizzati all'erogazione delle prestazioni domiciliari in favore delle persone adulte, anziane e disabili non autosufficienti e dei bisogni educativi e di tutela dei minori e degli adulti. Sono disciplinati nelle sotto indicate tipologie e secondo i seguenti requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione.

A) Assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-sanitaria. Il servizio è configurato quale servizio a domanda individuale con tariffa personalizzata definita in base alla valutazione dei mezzi e delle condizioni economico finanziarie degli utenti e

dei loro familiari tramite ISEE nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni.

Le prestazioni vengono erogate mediante le risorse disponibili nell'ambito del contratto di servizio con i gestori accreditati del territorio dotati di personale qualificato per lo svolgimento delle attività.

Il Servizio sociale territoriale tramite accesso agli sportelli sociali o il Servizio sociale ospedaliero in sede di dimissione protetta provvedono alla valutazione socio-sanitaria delle persone. Qualora, nell'ambito delle risorse a disposizione, non risultino prioritari rispetto ai criteri di valutazione approvati con Deliberazione di Giunta comunale prog. 22/2018 del 6/02/2018 P.G. 38369/2018, possono essere indirizzati ai soggetti gestori accreditati per l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare in regime privatistico a una tariffa convenzionata.

Qualora sussistano le risorse disponibili il Servizio sociale territoriale o il Servizio sociale ospedaliero predispone un Piano Assistenziale Individualizzato che può comprendere, nell'ambito dei servizi per la domiciliarità, il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-sanitaria e, mediante la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie degli utenti e dei loro familiari tramite ISEE, la misura della tariffa di contribuzione. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene concordato ed accettato dalla persona e/o dai familiari e/o caregiver quale condizione per l'erogazione del servizio. Il Servizio sociale valuta la dimissione d'ufficio dal servizio, qualora questo venga sospeso volontariamente dall'utente o dai suoi familiari e la mancata attivazione nei quattro mesi successivi non sia dovuta a cause di forza maggiore quali ricovero residenziale o sanitario temporaneo.

Ai fini dell'accesso al servizio viene effettuata un'attività di valutazione comprendente anche la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie sopra citate. Sono previsti gli ulteriori e seguenti requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni:

- residenza nel Comune di Bologna o persone occasionalmente presenti sul territorio valutate bisognose in via contingibile e urgente del servizio;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;
- determinazione della tariffa personalizzata in base a calcolo proporzionale tra il valore ISEE della persona e/o del nucleo richiedente, la soglia ISEE - sopra la quale si applica la tariffa massima del servizio - e la tariffa massima del servizio deliberata annualmente. Qualora il valore ISEE della persona e/o del nucleo richiedente sia inferiore o uguale alla soglia ISEE di accesso alla quota di contribuzione personalizzata, si provvede al calcolo della suddetta tariffa personalizzata di compartecipazione al costo dei servizi, mediante la seguente proporzione:
Quota di contribuzione intera (Tariffa massima): Soglia di accesso ISEE al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata: ISEE nucleo familiare.
- per coloro che non siano in possesso di valida Attestazione ISEE è salvaguardato l'accesso al servizio ma viene applicata la tariffa massima dello stesso;
- applicazione della tariffa massima del servizio senza ulteriori tariffe agevolate per coloro che presentano valori ISEE sopra la soglia ISEE per l'accesso a tariffa personalizzata;
- esenzione totale dal pagamento della quota di contribuzione in caso di Attestazione ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione.

La tariffa viene sottoposta a revisione:

- annuale sulla base del nuovo valore ISEE del nucleo familiare della persona assistita e delle soglie ISEE e tariffe massime del servizio;
- eventuale in applicazione di modifiche alla tariffa annuale dal mese successivo in base alla presentazione di ISEE corrente (ai sensi dell'art. 9 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni) o di nuova Attestazione ISEE in corso di validità di precedente attestazione (ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni).

Per esigenze eccezionali, straordinarie, contingibili ed esclusivamente al fine di evitare rischi e pericoli per la sicurezza e a tutela della vita, l'assistito viene motivatamente ammesso d'ufficio al servizio con eventuale esenzione dal pagamento della tariffa.

B) Servizio pasti. Il servizio è configurato quale servizio a domanda individuale con tariffa personalizzata definita in base alla valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie degli utenti e dei loro familiari tramite ISEE nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni. Vengono previste tre modalità di attuazione del servizio pasti:

a) Servizio distribuzione pasti al domicilio, nel quale viene assicurato all'utenza la preparazione, il confezionamento e il

trasporto del pasto al domicilio;

b) Servizio di mensa sociale con ritiro del pasto per la consumazione al proprio domicilio o altrove;

c) Servizio di mensa sociale con consumazione del pasto in locali appositamente destinati. Alle tre modalità di attuazione del servizio corrispondono tariffe di servizio diversificate.

Le prestazioni vengono erogate mediante le risorse disponibili nell'ambito del contratto di servizio con i gestori accreditati del territorio dotati di personale qualificato per lo svolgimento delle attività.

Il Servizio sociale territoriale tramite accesso agli sportelli sociali provvede alla valutazione sociale delle persone. Qualora sussistano le risorse disponibili il Servizio sociale territoriale predispone un Piano Assistenziale Individualizzato che può comprendere, nell'ambito dei servizi per la domiciliarità, il servizio pasti e, mediante la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie degli utenti e dei loro familiari tramite ISEE, la misura della tariffa di contribuzione. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene concordato ed accettato dalla persona e/o dai familiari e/o caregiver quale condizione per l'erogazione del servizio.

Ai fini dell'accesso al servizio viene effettuata un'attività di valutazione comprendente anche la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie sopra citate. Sono previsti gli ulteriori e seguenti requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni:

- residenza nel Comune di Bologna o persone occasionalmente presenti sul territorio valutate bisognose in via contingibile e urgente del servizio;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;
- determinazione della tariffa personalizzata in base a calcolo proporzionale tra il valore ISEE della persona e/o del nucleo richiedente, la soglia ISEE - sopra la quale si applica la tariffa massima del servizio - e la tariffa massima del servizio deliberata annualmente. Qualora il valore ISEE della persona e/o del nucleo richiedente sia inferiore o eguale alla soglia ISEE di accesso alla quota di contribuzione personalizzata, si provvede al calcolo della suddetta tariffa personalizzata di compartecipazione al costo dei servizi, mediante la seguente proporzione:
Quota di contribuzione intera (Tariffa massima): Soglia di accesso ISEE al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata: ISEE nucleo familiare.
- per coloro che non siano in possesso di valida Attestazione ISEE è salvaguardato l'accesso al servizio ma viene applicata la tariffa massima dello stesso;
- applicazione della tariffa massima del servizio senza ulteriori tariffe agevolate per coloro che presentano valori ISEE sopra la soglia ISEE per l'accesso a tariffa personalizzata;
- esenzione totale dal pagamento della quota di contribuzione in caso di Attestazione ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione.

La tariffa viene sottoposta a revisione:

- annuale sulla base del nuovo valore ISEE del nucleo familiare della persona assistita e delle soglie ISEE e tariffe massime del servizio;
- eventuale in applicazione di modifiche alla tariffa annuale dal mese successivo in base alla presentazione di ISEE corrente (ai sensi dell'art. 9 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni) o di nuova Attestazione ISEE in corso di validità di precedente attestazione (ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni).

Per esigenze eccezionali, straordinarie, contingibili ed esclusivamente al fine di evitare rischi e pericoli per la sicurezza e a tutela della vita, l'assistito viene motivatamente ammesso d'ufficio al servizio con eventuale esenzione dal pagamento della tariffa.

C) Assistenza Educativa domiciliare. Il servizio è rivolto al target di popolazione in età minore e, anche qualora sia esito ed adempimento di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è rivolto ad utenti presi in carico dal Servizio sociale valutati necessitanti di accompagnamenti educativo-assistenziali per favorire la loro crescita e/o autonomia. Il servizio è erogato in gratuità senza costi a carico dell'utenza.

Le prestazioni vengono erogate mediante le risorse disponibili nell'ambito del contratto di servizio con i gestori convenzionati del territorio e/o viene trasmesso ad altri soggetti gestori dotati di personale qualificato per lo svolgimento delle attività.

Il Servizio sociale territoriale tramite accesso agli sportelli sociali o mediante segnalazioni e/o la necessità di adempiere

a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a tutela dei minori, procede alla valutazione sociale dei minori e dei loro nuclei familiari per i quali il servizio deve essere prestato. Qualora sussistano le risorse disponibili il Servizio sociale territoriale predispone un Piano Assistenziale Individualizzato comprendente le prestazioni richieste a tutela del minore. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene concordato ed accettato in favore dei minori dai familiari che ne hanno la patria potestà e/o la tutela per il quale viene prestato, quale condizione per l'erogazione del servizio. Il Piano Assistenziale Individualizzato è trasmesso con modalità automatizzata ai competenti servizi di ASP Città di Bologna per la sua gestione.

Ai fini dell'accesso al servizio, oltre il percorso di valutazione sociale e la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie sopra citate, sono previsti gli ulteriori e seguenti requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni:

- residenza nel Comune di Bologna;
- valutazione della necessità di interventi educativi da parte dei Servizi sociali per favorire la crescita e l'autonomia della persona.

D) Assistenza domiciliare socio-educativa per persone disabili. Il servizio è rivolto al target di popolazione adulta con disabilità ed è configurato quale servizio a domanda individuale con tariffa personalizzata definita in base alla valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie degli utenti e dei loro familiari tramite ISEE nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni.

Le prestazioni vengono erogate mediante le risorse disponibili nell'ambito del contratto di servizio con i gestori accreditati secondo le norme della Deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2009 n.514 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Servizio sociale territoriale per disabili tramite accesso agli sportelli sociali procede alla valutazione socio-sanitaria delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari anche avvalendosi dei competenti servizi sanitari. Qualora sussistano le risorse disponibili il Servizio sociale territoriale per disabili predispone un Piano Assistenziale Individualizzato comprendente le prestazioni richieste e, mediante la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie degli utenti e dei loro familiari tramite ISEE, la misura della tariffa di contribuzione. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene concordato ed accettato dalla persona disabile o dai familiari che ne hanno la tutela, quale condizione per l'erogazione del servizio.

Ai fini dell'accesso al servizio, oltre il percorso di valutazione sociale e la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie sopra citate, sono previsti gli ulteriori e seguenti requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni:

- residenza nel Comune di Bologna;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;
- determinazione della tariffa personalizzata in base a calcolo proporzionale tra il valore ISEE della persona e/o del nucleo richiedente, la soglia ISEE - sopra la quale si applica la tariffa massima del servizio - e la tariffa massima del servizio deliberata annualmente. Qualora il valore ISEE della persona e/o del nucleo richiedente sia inferiore o eguale alla soglia ISEE di accesso alla quota di contribuzione personalizzata, si provvede al calcolo della suddetta tariffa personalizzata di compartecipazione al costo dei servizi, mediante la seguente proporzione:

Quota di contribuzione intera (Tariffa massima): Soglia di accesso ISEE al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata: ISEE nucleo familiare.

- per coloro che non siano in possesso di valida Attestazione ISEE è salvaguardato l'accesso al servizio ma viene applicata la tariffa massima dello stesso;
- applicazione della tariffa massima del servizio senza ulteriori tariffe agevolate per coloro che presentano valori ISEE sopra la soglia ISEE per l'accesso a tariffa personalizzata;
- esenzione totale dal pagamento della quota di contribuzione in caso di Attestazione ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione.

La tariffa viene sottoposta a revisione:

- annuale sulla base del nuovo valore ISEE del nucleo familiare della persona disabile e delle tariffe massime del servizio;
- eventuale in applicazione di modifiche alla tariffa annuale dal mese successivo in base alla presentazione di ISEE corrente (ai sensi dell'art. 9 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni) o di nuova Attestazione ISEE in corso di validità di precedente attestazione (ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni).

E) Interventi di supporto e di accompagnamento sociale

Il servizio è rivolto al target di popolazione in età adulta in carico al Servizio sociale valutati necessitanti di interventi di supporto e di accompagnamento sociale per favorire la loro autonomia. Il servizio è erogato in gratuità senza costi a carico dell'utenza.

Le prestazioni vengono erogate mediante le risorse disponibili nell'ambito del contratto di servizio con i gestori convenzionati del territorio e/o viene trasmesso ad altri soggetti gestori dotati di personale qualificato per lo svolgimento delle attività.

Il Servizio sociale territoriale tramite accesso agli sportelli sociali procede alla valutazione sociale degli adulti per i quali il servizio deve essere prestato. Qualora sussistano le risorse disponibili il Servizio sociale territoriale predispone un Piano Assistenziale Individualizzato comprendente le prestazioni richieste in favore dell'adulto. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene concordato ed accettato dall'adulto per il quale viene prestato, quale condizione per l'erogazione del servizio. Il Piano Assistenziale Individualizzato è trasmesso con modalità automatizzata ai competenti servizi di ASP Città di Bologna per la sua gestione.

Ai fini dell'accesso al servizio, oltre il percorso di valutazione sociale e la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie sopra citate, sono previsti gli ulteriori e seguenti requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni:

- residenza nel Comune di Bologna;
- valutazione della necessità di interventi di supporto ed accompagnamento sociale da parte dei Servizi sociali per favorire l'autonomia della persona.

F) Servizi semi residenziali con prestazioni soggette a tariffa. I suddetti servizi hanno di diversa natura e finalità a seconda del target di popolazione cui sono rivolti e sono configurati quale servizi a domanda individuale con tariffa personalizzata definita in base alla valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie degli utenti e dei loro familiari tramite ISEE nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutte le tipologie di servizi, ai fini dell'accesso sono previsti, oltre il percorso di valutazione socio-sanitaria e la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie sopra citate, gli ulteriori e seguenti requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni:

- residenza nel Comune di Bologna;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;
- determinazione della tariffa personalizzata in base a calcolo proporzionale tra il valore ISEE della persona e/o del nucleo richiedente, la soglia ISEE - sopra la quale si applica la tariffa massima del servizio - e la tariffa massima del servizio deliberata annualmente. Qualora il valore ISEE della persona e/o del nucleo richiedente sia inferiore o eguale alla soglia ISEE di accesso alla quota di contribuzione personalizzata, si provvede al calcolo della suddetta tariffa personalizzata di compartecipazione al costo dei servizi, mediante la seguente proporzione:
Quota di contribuzione intera (Tariffa massima): Soglia di accesso ISEE al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata: ISEE nucleo familiare.
- per coloro che non siano in possesso di valida Attestazione ISEE è salvaguardato l'accesso al servizio ma viene applicata la tariffa massima dello stesso;
- applicazione della tariffa massima del servizio senza ulteriori tariffe agevolate per coloro che presentano valori ISEE sopra la soglia ISEE per l'accesso a tariffa personalizzata;
- esenzione totale dal pagamento della quota di contribuzione in caso di Attestazione ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione.
- Viene prevista una tariffa pari al 45% della tariffa massima per assenze giornaliere in posti occupati, su cui calcolare la tariffa personalizzata e una tariffa pari al 100% del costo del servizio per il mantenimento del posto superato il numero massimo di assenze previste nel contratto di servizio con il soggetto gestore.

La tariffa viene sottoposta a revisione:

- annuale sulla base del nuovo valore ISEE della persona e/o del suo nucleo familiare e delle soglie ISEE e tariffe massime del servizio;
- eventuale in applicazione di modifiche alla tariffa annuale dal mese successivo in base alla presentazione di ISEE corrente (ai sensi dell'art. 9 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni) o di nuova Attestazione ISEE in corso di validità di precedente attestazione (ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni);

- possono essere previste ulteriori specifiche discipline per la tariffazione della singola tipologia di servizio, come di seguito descritto.

I servizi semi residenziali sono suddivisi nelle sotto indicate tipologie diversamente disciplinate.

Centri diurni e centri diurni specializzati. Sono strutture socio-sanitarie a carattere diurno destinate prioritariamente ad anziani con diverso grado di non autosufficienza. Le prestazioni vengono erogate mediante le risorse disponibili nell'ambito dei contratti di servizio con i soggetti gestori accreditati del territorio dotati di strutture autorizzate al funzionamento secondo la disciplina regionale nonché di personale qualificato per lo svolgimento delle attività.

Il Servizio sociale territoriale tramite accesso agli sportelli sociali provvede alla valutazione socio-sanitaria delle persone secondo i criteri approvati con Deliberazione di Giunta comunale prog. 22/2018 del 6/02/2018 P.G. 38369/2018. Il Servizio sociale territoriale predispone un Piano Assistenziale Individualizzato che può comprendere, nell'ambito dei servizi per la domiciliarità, il servizio di centro diurno o di centro diurno specializzato a seconda dei bisogni rilevati dell'anziano. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene concordato ed accettato dalla persona e/o dai familiari e/o caregiver quale condizione per l'erogazione del servizio.

Contestualmente alla approvazione del Piano Assistenziale Individualizzato viene aggiornata la graduatoria di accesso ai posti disponibili formata in base alla data di avvio del procedimento per l'ammissione ai servizi semi residenziali e, a pari data, ordinando per la maggiore età della persona. Una volta disponibile un posto in una delle strutture territoriali secondo le esigenze dell'utente con particolare riguardo al servizio di trasporto, questo viene proposto all'utente che può motivatamente per due volte rifiutare l'accesso. In caso di un terzo rifiuto viene escluso dalla graduatoria. Prima dell'accesso nella struttura semi residenziale, mediante la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie degli utenti e dei loro familiari tramite ISEE, viene determinata la misura della tariffa di contribuzione. Una volta contattato dal soggetto gestore secondo la modalità prevista nei contratti di servizio, secondo la posizione nella graduatoria di accesso, l'utente o per lui i suoi familiari, hanno due giorni di tempo dal contatto da parte del centro diurno riscontrare risposta sull'offerta del posto disponibile. In assenza di esplicita risposta si intende che il posto offerto è stato rifiutato.

Sono previsti casi di riammissione in priorità sulla graduatoria valutati dal Servizio Sociale Territoriale per tassativi e specifici casi:

- progetti temporanei residenziali di sollievo o dimissione protetta;
- valutazione della dimissione dal servizio per assenze motivate di lungo periodo.

Qualora vengano attivate forme integrative e/o sperimentali di accesso al servizio, come ad esempio l'accesso al servizio nelle giornate domenicali, la tariffazione all'utenza è unitaria e, fino a mantenimento della natura sperimentale del servizio, non vengono applicate tariffe agevolate all'utenza mediante ISEE.

Centri socio-riabilitativi diurni e Centri socio-occupazionali. Sono rispettivamente:

a) Centri socio-riabilitativi diurni: strutture socio-sanitarie a carattere diurno accreditate, destinate a persone con disabilità di età non inferiore a 14 anni. Offrono un sostegno ed un aiuto alla persona disabile e alla sua famiglia, supportandone il lavoro di assistenza, educazione e riabilitazione. Vengono svolti interventi finalizzati alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e potenziamento delle abilità residue e all'integrazione sociale dell'ospite

b) Centri socio-occupazionali: servizi territoriali a carattere diurno a valenza educativa e a bassa intensità assistenziale destinati a persone con disabilità medio-gravi impossibilitate o non ancora pronte a sostenere un impegno occupazionale in un vero e proprio ambiente lavorativo. Vengono attivati interventi di formazione e/o addestramento lavorativo in ambiente protetto, propedeutici o sostitutivi all'inserimento in azienda per favorire il mantenimento e il potenziamento delle abilità relazionali ed operative della persona disabile.

Le prestazioni vengono erogate mediante le risorse disponibili nell'ambito dei rapporti convenzionali e/o contrattuali stipulati con i soggetti gestori:

- per i Centri socio-riabilitativi diurni con i soggetti gestori accreditati del territorio, dotati di strutture autorizzate al funzionamento secondo la disciplina regionale nonché di personale qualificato per lo svolgimento delle attività;
- per i Centri socio-occupazionali con i soggetti gestori del territorio con personale qualificato per lo svolgimento delle attività.

Il Servizio sociale territoriale tramite accesso agli sportelli sociali provvede alla valutazione socio-sanitaria delle persone.

Il Servizio sociale territoriale predispone un Piano Assistenziale Individualizzato che può comprendere, nell'ambito dei servizi per la domiciliarità, il servizio di centro diurno socio-riabilitativo o di centro socio occupazionale a seconda dei bisogni rilevati della persona disabile. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene concordato ed accettato dalla persona e/o dai familiari e/o caregiver quale condizione per l'erogazione del servizio.

G) Altri servizi a carattere diurno. I suddetti servizi hanno di diversa natura, finalità ed eventuale disciplina tariffaria delle prestazioni, a seconda del target di popolazione cui sono rivolti. Non viene applicata la disciplina di cui al D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ISEE. I suddetti servizi semi residenziali sono suddivisi nelle sotto indicate tipologie diversamente disciplinate.

Centri diurni e servizi con finalità di prevenzione del deterioramento cognitivo: Centro d'incontro, Caffè Alzheimer e servizi con attività a supporto della domiciliarità per caregiver e persone affette da disturbi della memoria e deterioramento cognitivo. Sono configurati quali forme specifiche di supporto alla domiciliarità per persone affette da deterioramento cognitivo che richiedano aiuto, sostegno e informazioni nel fronteggiare la malattia del loro congiunto assistito, favorendone l'accoglienza e la partecipazione ai momenti formativi ed eventualmente indirizzandoli verso altri punti della rete di sostegno. Viene previsto il coinvolgimento del caregiver che può essere sia un familiare, convivente o non convivente, che un assistente familiare al fine di offrire un approccio integrato e mirato a fornire sostegno e supporto al nucleo. Vengono applicati i seguenti criteri e modalità di accesso:

- residenza nel Comune di Bologna;
 - persone con disturbi della memoria e deterioramento cognitivo e loro caregiver;
- La tariffazione all'utenza è fissa e unitaria a seconda della tipologia e/o della quantità di accessi.

Laboratori e/o ludoteche. Centri diurni rivolti a diverse categorie di utenza per distinte finalità. Sono attivati:

a) laboratori con funzione di sostegno e promozione delle capacità espressive, comportamentali, affettivo relazionali, ludico - motorie, di socializzazione a sostegno dell'autonomia personale delle persone disabili adulte;

b) laboratori con funzione produttiva, destinati agli inserimenti lavorativi con alta necessità di appoggio e supervisione in favore di persone adulte. Vengono svolte lavorazioni anche per conto di ditte esterne;

c) laboratori di comunità quali spazi di socialità cittadina, che favoriscono la contaminazione culturale e la compresenza di differenti fasce d'età e cultura, al fine di rafforzare i legami sociali, l'inclusione di fasce escluse, favorire gli accrescimenti delle capacità personali e di gruppo, nonché l'attivazione e l'inclusione di soggetti in situazione di fragilità sociale.

Vengono applicati i seguenti criteri e modalità di accesso:

- residenza nel Comune di Bologna per le persone disabili adulte in carico al Servizio sociale territoriale per disabili;
- residenza nel Comune di Bologna o persone senza fissa dimora anche residenti in altri Comuni o non residenti in Italia ed occasionalmente presenti sul territorio o persone residenti senza fissa dimora nel Comune di Bologna nella via "Mariano Tuccella" per le persone adulte;
- l'accesso ai laboratori sub a) per attività ludico/ricreative/espressive temporanee e ai laboratori sub b) con funzione produttiva avviene tramite il Servizio sociale territoriale per la disabilità che ha in carico la persona disabile o il Servizio sociale territoriale che ha in carico la persona adulta e predispone un Piano Assistenziale Individualizzato a seconda dei bisogni rilevati. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene concordato ed accettato dalla persona e/o dai familiari e/o caregiver quale condizione per l'erogazione del servizio;
- l'accesso ai laboratori sub c) di comunità per le persone adulte è libero o previo indirizzo o segnalazione dei Servizi di prossimità di ASP Città di Bologna e/o del Servizio sociale territoriale.

Comunità educativa semiresidenziale. Strutture con intervento diurno intensivo finalizzate ad evitare l'allontanamento dalla famiglia per minori dai sei ai diciassette anni. Non viene applicata la disciplina di cui al D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ISEE. Il servizio è in gratuità per l'utente e i suoi familiari. Vengono applicati i seguenti criteri e modalità di accesso:

- residenza nel Comune di Bologna;
- presa in carico con progettazione sociale da parte del Servizio sociale territoriale e predisposizione di un Piano Assistenziale Individualizzato. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene concordato ed accettato dai genitori o dal soggetto che ha in affidamento o la tutela del minore;

Comunità semiresidenziale educativa-integrata. Strutture con intervento diurno con funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio, laddove non sia stato valutato

consono all'interesse del minore l'allontanamento dal nucleo e dai contesti sociali di riferimento. La comunità semiresidenziale educativo-integrata prevede il rientro serale dei minori in famiglia e, in quanto a ciclo diurno, è finalizzata a prevenire l'allontanamento dalla famiglia. Non viene applicata la disciplina di cui al D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ISEE. Il servizio è in gratuità per l'utente e i suoi familiari.

Vengono applicati i seguenti criteri e modalità di accesso:

- residenza nel Comune di Bologna;
- presa in carico con progettazione sociale da parte del Servizio sociale territoriale e predisposizione di un Piano Assistenziale Individualizzato. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene concordato ed accettato dai genitori o dal soggetto che ha in affidamento o la tutela del minore;

2. Servizi di accoglienza residenziale finalizzati all'erogazione di ospitalità e tutela socio-assistenziale e/o socio sanitaria in ambiente residenziale a ciclo continuativo o in alloggi dedicati in favore delle persone adulte, minori, anziane e disabili non autosufficienti. Vengono disciplinate per le sotto indicate tipologie di strutture:

- requisiti, modalità, limiti e condizioni di accesso;
- fatturazione all'utenza della tariffa sociale di erogazione delle prestazioni;
- disciplina per l'eventuale contribuzione al saldo residuo della retta di ricovero da parte del Comune dopo che l'ospite ha impiegato le proprie risorse economiche per il saldo della fatturazione della retta sociale.

A) Servizi residenziali per persone anziane e adulte con disabilità, non autosufficienti, non autosufficienti di grado lieve o parzialmente autosufficienti. Le procedure e i requisiti d'accesso, nonché i criteri per la copertura dei costi di ricovero (quote sociali di compartecipazione) da parte dell'utenza, sono in parte differenziati a seconda della tipologia e della natura della struttura residenziale e dalla presenza o meno di specifica disciplina regionale sul sistema di accreditamento e remunerazione dei servizi socio-sanitari residenziali.

Per tutte le tipologie di struttura in esito al processo di valutazione socio-assistenziale e/o di valutazione multidimensionale socio-sanitaria dei bisogni dell'assistito il Servizio Sociale Territoriale predispone un Piano Assistenziale Individualizzato. Il soggetto gestore la struttura residenziale riceve una comunicazione inerente le tipologie e l'entità della retta di ricovero a carico dell'ospite e le indicazioni sulla quota di redditi lasciati all'ospite (c.d. regalia) nonché l'eventuale intervento di contribuzione del Comune di Bologna in caso di insufficienti risorse economiche dell'ospite e/o dei suoi familiari a sostenere la retta sociale di ricovero. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene concordato ed accettato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l'erogazione del servizio.

Si tiene conto della disciplina normativa di cui:

- alla Deliberazione di Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 564 come modificata con Deliberazione di Giunta Regionale 6 ottobre 2015 n. 1423 e da Deliberazione di Giunta Regionale 22 maggio 2017 n. 664 relativamente all'autorizzazione al funzionamento per comunità alloggio, case di riposo e Casa Residenza Anziani nonché anche alle case famiglia e altre tipologie di struttura con un numero massimo di sei ospiti non soggette a preventiva autorizzazione al funzionamento ma a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune;
- alla Deliberazione di Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514 come modificata da deliberazioni di Giunta Regionale nn. 390/2011, 1899/2012, 715/2015, 664/2017, 1047/2017 e successive modifiche e integrazioni nonché la Deliberazione di Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 273 con riguardo all'accREDITamento e alla remunerazione dei servizi socio-sanitari accREDITati di Casa Residenza Anziani, unica tipologia di struttura residenziale socio-sanitaria per anziani nel sistema di accREDITamento sul territorio regionale;
- alla Deliberazione di Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 68 in tema di "sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta" con particolare riferimento al par. 4 in tema soluzioni residenziali per tale target di utenza presso centri socio-riabilitativi residenziali tradizionali per disabili o, più spesso, in case protette per anziani;
- alla Deliberazione di Consiglio comunale O.d.G. 106/2019 del 9 luglio 2019 P.G. 348645/2019 in tema di Regolamento per il funzionamento e la vigilanza nelle strutture residenziali per anziani con un numero di ospiti fino ad un massimo di sei;
- alle Deliberazioni di Giunta comunale 16 dicembre 2014 Progr. n. 318/2014 PG n. 350769/2014, 5 maggio 2016 Progr. n. 150/2016 P.G. n. 134175/2016, 12 settembre 2017 Progr. 218/2017 P.G. 309872/2017 di approvazione:
 - dell'ampliamento delle opportunità residenziali a favore di persone anziane o adulti con autonomie funzionali

limitate in stato di disagio abitativo e/o che necessitano di una collocazione abitativa protetta;

- della definizione delle modalità di rapporto tra Comune di Bologna e le strutture di accoglienza comunitarie quali case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento e altre progettualità o tipologie di alloggio;
- il sistema di calcolo delle rette riconosciute ai gestori delle strutture residenziali non rientranti nella disciplina dell'accreditamento (case di riposo, comunità alloggio, case famiglia, gruppi appartamento e altre progettualità o tipologie d'alloggio) presso le quali il Comune di Bologna inserisce ospiti a suo carico;
- gli schemi di convenzione da utilizzare per regolare i rapporti con i suddetti gestori in tema di definizione delle modalità di rapporto fra Comune di Bologna e strutture di accoglienza comunitarie con differenziazione nei servizi offerti compresi in due tipologie di strutture:

Tipologia 1: struttura residenziale a maggiore intensità assistenziale;

Tipologia 2: struttura residenziale a minore intensità assistenziale;

- della tabella di corrispondenza tra punteggi e rette derivante dall'applicazione del sistema di valutazione approvato con la deliberazione di Giunta PG N. 134175/2016, del criterio di adeguamento annuale degli importi della tabella di corrispondenza tra punteggi e rette al tasso di inflazione (qualora positivo) calcolato dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente e del criterio di applicazione della suddetta tabella di corrispondenza per la determinazione della retta nelle convenzioni con strutture da convenzionare con il Comune di Bologna.

A.1) Servizi residenziali con retta a carico degli assistiti con eventuale contribuzione economica comunale. Sono previste le sotto indicate tipologie di **strutture residenziali con retta di ricovero** a carico degli utenti:

a) **Casa Residenza Anziani** per il cui accesso sono stabiliti i sotto indicati requisiti:

- residenza a Bologna e/o presa in carico sociale da parte del Servizio sociale territoriale;
- età pari o superiore a sessantacinque anni o età inferiore con patologie assimilabili all'età senile o con valutazione socio-sanitaria che evidenzia la necessità e l'appropriatezza di tale inserimento;
- persone valutate non autosufficienti o con gravissima disabilità acquisita che non possono restare nella propria abitazione dall'Unità di valutazione multidimensionale;
- accesso tramite Piano Assistenziale Individualizzato:
 - nella graduatoria unica distrettuale disciplinata con Deliberazione Direttore Generale AUSL di Bologna 17 maggio 2017 n. 173 "Aggiornamento dei criteri di gestione delle graduatorie uniche distrettuali per l'inserimento di anziani non autosufficienti in CRA (Casa Residenza Anziani) del territorio dell'Azienda USL di Bologna" come modificata con Deliberazione Direttore Generale AUSL di Bologna 14 giugno 2019 n. 232, con valutazione della prova dei mezzi mediante ISEE limitatamente alla definizione del punteggio per l'accesso alla Graduatoria Unica d'Accesso distrettuale;
 - secondo i criteri di cui alla Deliberazione Direttore Generale AUSL di Bologna 12 settembre 2008 n. 151 in tema di regolamento per l'attivazione e gestione di ricoveri di anziani non autosufficienti su posti temporanei;
 - secondo i criteri di accesso nelle strutture residenziali ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 68 in tema di "sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità" acquisite in età adulta";

b) **Case di riposo, comunità alloggio, case famiglia** e altre tipologie di strutture analoghe, per il cui accesso sono stabiliti i sotto indicati requisiti:

- residenza a Bologna e/o presa in carico sociale da parte del Servizio sociale territoriale;
- età pari o superiore a sessantacinque anni o di età inferiore con patologie assimilabili all'età senile o con valutazione sociale e eventuale valutazione socio-sanitaria che evidenzia la necessità e l'appropriatezza di tale inserimento;
- persone non autosufficienti di grado lieve valutate dal Servizio Sociale territoriale con elaborazione di Piano Assistenziale Individualizzato;
- accesso a strutture coerenti con i criteri di cui alla Direttiva di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 564 come modificata con Deliberazione di Giunta Regionale 6 ottobre 2015 n. 1423 e da Deliberazione di Giunta Regionale 22 maggio 2017 n. 664, convenzionate con il Comune di Bologna;

c) **Appartamenti protetti** e altre tipologie di strutture analoghe, per il cui accesso sono stabiliti i sotto indicati requisiti:

- residenza a Bologna;
- età pari o superiore a sessantacinque anni, singoli o coppie, o condizione certificata di disabilità;
- persone autosufficienti o non autosufficienti di grado lieve valutate da parte del Servizio Sociale territoriale con elaborazione di Piano Assistenziale Individualizzato;

- accesso a strutture con comunicazione o segnalazione certificata di avvio attività (ai sensi della Direttiva di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 564 come modificata con Deliberazione di Giunta Regionale 6 ottobre 2015 n. 1423 e da Deliberazione di Giunta Regionale 22 maggio 2017 n. 664) convenzionate con il Comune di Bologna;

Al saldo della retta di ricovero (quota residua sociale definita dalla disciplina regionale in tema di remunerazione sui servizi accreditati per le Case Residenza Anziani e quota sociale definita con i soggetti convenzionati con il Comune di Bologna secondo la disciplina in premessa citata) nonché alla fruizione del servizio a carico dell'utenza con eventuale contribuzione economica da parte del Comune in caso di insufficienza delle risorse economiche si procede secondo i criteri stabiliti nello specifico paragrafo della presente disciplina in tema di contribuzioni economiche per il saldo delle rette di ricovero in strutture residenziali per anziani.

A.2) Servizi residenziali a tariffa proporzionata al valore ISEE del nucleo ai fini ISEE degli assistiti. Le procedure e i requisiti d'accesso, nonché i criteri per la copertura dei costi di ricovero (quote sociali di compartecipazione) da parte dell'utenza, sono in parte differenziati a seconda della tipologia e della natura della struttura residenziale e dalla presenza o meno di specifica disciplina regionale sul sistema di accreditamento e remunerazione dei servizi socio-sanitari residenziali. Il servizio è di norma configurato quale servizio a domanda individuale con tariffa personalizzata definita in base alla valutazione dei mezzi e delle condizioni economico finanziarie degli utenti assistiti e dei loro familiari tramite ISEE nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni.

Si tiene conto della disciplina normativa di cui:

- alla Deliberazione di Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 564 come modificata con Deliberazione di Giunta Regionale 6 ottobre 2015 n. 1423 e da Deliberazione di Giunta Regionale 22 maggio 2017 n. 664 relativamente all'autorizzazione al funzionamento per Centri socio-riabilitativi residenziali, Comunità alloggio, Case di riposo e Casa Residenza Anziani, queste ultime tre tipologie solo qualora vengano ivi ospitate persone disabili adulte;
- alla Deliberazione di Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514 come modificata da deliberazioni di Giunta Regionale nn. 390/2011, 1899/2012, 715/2015, 664/2017, 1047/2017 e successive modifiche e integrazioni nonché la Deliberazione di Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 273 con riguardo all'accREDITamento e alla remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati;

Per tutte le tipologie di struttura in esito al processo di valutazione socio-assistenziale e/o di valutazione multidimensionale socio-sanitaria dei bisogni dell'assistito il Servizio Sociale Territoriale per disabili predispone un Piano Assistenziale Individualizzato, comprendente la tariffa calcolata per il saldo della retta di ricovero a carico dell'ospite come determinata in base a ISEE secondo i criteri di seguiti indicati. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene concordato ed accettato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l'erogazione del servizio.

Ai fini dell'accesso al servizio, oltre il percorso di valutazione socio-sanitaria e la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie sopra citate, sono previsti gli ulteriori e seguenti requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni:

- residenza nel Comune di Bologna e/o presa in carico da parte del Servizio sociale territoriale;
- età superiore a 18 anni;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;
- per coloro che non siano in possesso di valida Attestazione ISEE è salvaguardato l'accesso al servizio ma viene applicata la tariffa massima dello stesso;
- applicazione della tariffa massima del servizio senza ulteriori tariffe agevolate per coloro che presentano valori ISEE sopra la soglia ISEE per l'accesso a tariffa personalizzata;
- esenzione totale dal pagamento della quota di contribuzione in caso di Attestazione ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;

La determinazione della tariffa personalizzata del servizio è effettuata in base a calcolo proporzionale tra il valore ISEE della persona e/o del nucleo richiedete, la soglia ISEE - sopra la quale si applica la tariffa massima del servizio - e la tariffa massima del servizio deliberata annualmente. Qualora il valore ISEE della persona e/o del nucleo richiedente sia inferiore o eguale alla soglia ISEE di accesso alla quota di contribuzione personalizzata, si provvede al calcolo della suddetta tariffa personalizzata di compartecipazione al costo dei servizi, mediante la seguente proporzione:

Quota di contribuzione intera (Tariffa massima): Soglia di accesso ISEE al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata: ISEE nucleo familiare.

La tariffa viene sottoposta a revisione:

- annuale sulla base del nuovo valore ISEE del nucleo familiare dell'adulto disabile e delle soglie ISEE e tariffe massime del servizio;
- eventuale in applicazione di modifiche alla tariffa annuale dal mese successivo in base alla presentazione di ISEE corrente (ai sensi dell'art. 9 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni) o di nuova Attestazione ISEE in corso di validità di precedente attestazione (ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni).

Sono attivate le seguenti strutture e i servizi di alloggio in favore dell'ospitalità delle persone disabili:

- a) Centro socio-riabilitativo residenziale;**
- b) Comunità alloggio destinate specificamente a persone con disabilità;**
- c) Gruppo appartamento per persone con disabilità;**
- d) Nuclei per la disabilità nelle Case Residenza Anziani.**

Qualora le persone disabili adulte siano in condizione di gravissima disabilità certificata e siano coinvolte in progetti individualizzati di attivazione di servizi anche residenziali nell'ambito di quanto previsto con Deliberazione di Giunta Regionale 10 ottobre 2004 n. 2068 e 11 giugno 2008 n. 840 sul sistema integrato di interventi sanitari e socioassistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, l'inserimento, anche di sollievo, nelle sotto indicate tipologie di struttura residenziale comporta la totale esenzione della retta di ricovero in favore dell'ospite che rimangono a totale carico del Fondo Regionale:

- Progetti individualizzati in Centro socio-riabilitativo residenziale;
- Progetti individualizzati in Casa residenza anziani;
- Inserimenti di sollievo in nuclei residenziali;
- Inserimenti in nuclei residenziali.

A.3) Servizi abitativi specifici per persone con disabilità. I suddetti servizi sono finalizzati all'abitare in autonomia e prevedono delle attività di supporto connesse alle responsabilità e competenze dell'abitare in autonomia, alle dinamiche di mutuo aiuto, ai rapporti con il vicinato e alla mediazione di eventuali conflitti. Tali attività sono realizzate in stretta correlazione progettuale e operativa con i supporti socio-assistenziali e socio-sanitari definiti nei Piani Assistenziali Individualizzati. L'obiettivo del servizio è quello di incrementare le autonomie e l'emancipazione delle persone con disabilità scongiurando sempre più l'accesso in emergenza presso strutture residenziali di natura sociosanitaria.

Ai fini dell'accesso al servizio, oltre il percorso di valutazione socio-sanitaria e la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie, sono previsti gli ulteriori e seguenti requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni:

- persone e nuclei presi in carico da parte del Servizio sociale territoriale;
- età superiore a 18 anni;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione limitatamente agli alloggi disciplinati mutuando la normativa dell'edilizia pubblica;
- Valutazione da parte del Servizio Sociale territoriale e individuazione della tipologia di alloggio appropriato alle caratteristiche e i bisogni della persona e del nucleo;
- definizione delle situazioni di potenziale compatibilità con i progetti di co-housing e/o di coabitazione tra persone e nuclei nei comparti abitativi e negli alloggi;

Sono previste diverse soluzioni abitative rispetto alla compartecipazione dei costi per la fruizione degli alloggi da parte dell'utenza:

- alloggi con contratti e canoni di locazione mutuati dalla vigente normativa regionale di edilizia residenziale pubblica tenendo conto della situazione economica ISEE;
- alloggi con contratti a canone agevolato art. 2 comma 3 della legge 9/12/1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni;
- alloggi concessi fruizione con un canone fisso a sostenere le spese e i costi di gestione;
- alloggi con fruizione in coabitazione e/o in co-housing con servizi comuni e un canone fisso a posto differenziato a seconda delle caratteristiche del vano letto
- un eventuale alloggio, per ciascun comparto abitativo, concesso a titolo gratuito, con utenze a carico del concessionario, alla persona o al nucleo che assume le funzioni di portierato sociale, qualora previsto dal progetto.

B) Servizi residenziali per minori e ospitalità madre e bambino. Le procedure e i requisiti d'accesso, nonché i criteri per la copertura dei costi di ospitalità e tutela di utenti minori, sono in parte differenziati a seconda della tipologia e della natura della struttura residenziale. Il servizio è di norma erogato in gratuità senza costi per l'utenza.

Si tiene conto della disciplina normativa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 19 dicembre 2011 n. 1904 in tema di Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari, come integrata con le modifiche apportate dalla Deliberazione di Giunta Regionale 14 luglio 2014 n. 1106, dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2016 n. 1153 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25 marzo 2019, n. 425

Per tutte le tipologie di struttura in esito al processo di valutazione socio-assistenziale e/o di valutazione multidimensionale socio-sanitaria dei bisogni del minore il Servizio Sociale Territoriale predispone un Piano Assistenziale Individualizzato che viene trasmesso ad ASP Città di Bologna e da questi al soggetto gestore la struttura residenziale. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene concordato ed accettato dei genitori o di chi ne ha la patria potestà o del tutore del minore, quale condizione per l'erogazione del servizio.

Ai fini dell'accesso al servizio, oltre il percorso di valutazione socio-sanitaria e la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie sopra citate, sono previsti gli ulteriori e seguenti requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni:

- residenza nel Comune di Bologna o minori occasionalmente presenti sul territorio valutati bisognosi in via contingibile e urgente del servizio;
- età inferiore a 18 anni;
- valutazione dell'intervento contingibile e/o urgente o comunque di inserimento del minore e/o della madre e del minore in una struttura residenziale, non potendo disporre di soluzioni alternative;
- qualsiasi spesa aggiuntiva non coperta dai costi della retta di ricovero rimane a carico dei genitori e/o dei famigliari e/o del tutore che hanno la responsabilità genitoriale del minore.

Sono attivate le seguenti strutture e i servizi di alloggio in favore dell'ospitalità dei minori e/o della gestante e/o suo genitore:

- Comunità familiare;
- Comunità casa famiglia multiutenza;
- Comunità educativa residenziale;
- Comunità residenziale educativo-integrata;
- Comunità di pronta accoglienza;
- Gruppo appartamento;
- Comunità per l'autonomia;
- Casa e/o comunità per gestanti e per madre con bambino.

C) Servizi residenziali per persone adulte e nuclei familiari con figli. Le procedure e i requisiti d'accesso, nonché i criteri di ospitalità e tutela di persone e nuclei familiari nelle sotto indicate situazioni di emergenza, vulnerabilità, precarietà, fragilità o necessità di inclusione abitativa sono differenziati a seconda della tipologia, natura e finalità della struttura e/o dell'alloggio ad uso residenziale nei quali vengono ospitati. Il servizio non è configurato quale servizio a domanda individuale, è gratuito o con copertura dei costi di utenze domestiche e/o di concessione e/o con quota di contribuzione a seconda delle tipologie della soluzione abitativa offerta. La valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie degli utenti è effettuata di norma senza fare ricorso allo strumento ISEE di cui al D.P.C.M. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che per gli alloggi e strutture di pronta accoglienza e di emergenza abitativa nonché per gli alloggi di transizione abitativa, al fine di determinare la misura della contribuzione fissa stabilita in capo all'utenza per l'ospitalità.

La presente disciplina per talune tipologie di strutture e servizi in alloggio è coordinata e rinvia ai criteri e alle procedure individuate con Deliberazione di Giunta comunale prog. 23/2018 del 6 febbraio 2018 PG 34433/2018, come integrata con Deliberazione di Giunta comunale progr. 149/2019 del 9 luglio 2019 PG 317438/2019 relativamente agli indirizzi e criteri per la definizione degli interventi socio-assistenziali di pronta accoglienza e di emergenza abitativa nonché quelli di transizione abitativa in favore di persone adulte e nuclei familiari con minori residenti o occasionalmente nel Comune di Bologna o regolarmente presenti sul territorio comunale.

Sono attivate le seguenti strutture e i servizi in alloggio in raccordo con soggetti gestori convenzionati con ASP Città di Bologna in favore di persone adulte e nuclei familiari con i sotto indicati criteri e requisiti d'accesso:

Alloggi e posti in strutture di pronta accoglienza anche alberghiera per persone e nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa

- destinatari sono persone adulte e nuclei familiari con minori residenti o occasionalmente presenti nel Comune di Bologna o regolarmente presenti sul territorio, in condizione di emergenza abitativa a seguito di sfratti da alloggi o rilascio di strutture e non in grado di provvedere nella contingenza ad autonome soluzioni abitative.
- il Servizio Sociale Territoriale e i Servizi di ASP Città di Bologna che hanno in carico il caso provvedono alla valutazione socio-economica delle condizioni della persona adulta o del nucleo familiare e alla sua capacità di ricercare nella contingenza un'autonoma soluzione abitativa.
- non è prevista la prova dei mezzi tramite ISEE per l'accesso agli alloggi e alle strutture se non per la valutazione dei mezzi delle persone e delle famiglie per determinare la capacità a sostenere la quota fissa di contribuzione. - in caso di incapacità della persona o del nucleo familiare a provvedere, procede mediante le risorse disponibili all'inserimento ed ospitalità delle persone adulte e dei nuclei familiari in alloggi e posti in strutture di pronta accoglienza anche alberghiera all'uopo convenzionati mediante i servizi di ASP Città di Bologna.
- il periodo e le condizioni di ospitalità sono determinate nel Piano Assistenziale Individualizzato, concordato ed accettato dalla persona adulta o dagli adulti del nucleo familiare e trasmesso al soggetto gestore per la sua attuazione. La durata è adeguata al tempo necessario per fronteggiare la prima emergenza abitativa per un tempo massimo di sei mesi eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi. La permanenza può essere revocata in caso di comprovata non adesione al Piano Assistenziale Individualizzato e agli obblighi ad esso connessi.
- il Piano Assistenziale Individualizzato comprende anche la misura di contribuzione fissa per l'ospitalità e la contribuzione fissa forfettaria per il rimborso delle utenze in capo agli ospiti stabilita secondo le soglie ISEE e gli importi individuati nella Deliberazione di Giunta comunale progr. 149/2019 del 9 luglio 2019 PG 317438/2019. Possono essere previsti anche servizi educativi e di accompagnamento in favore della persona adulta o del nucleo familiare per favorire i seguenti passaggi a diverse soluzioni di transizione od autonomia abitativa.

Strutture di accoglienza per bisogni indifferibili e urgenti

- destinatari sono persone adulte residenti nel Comune di Bologna o occasionalmente o regolarmente presenti sul territorio in condizione di grave disagio e/o emarginazione sociale.
- accesso tramite segnalazione del Servizio Sociale Territoriale, dai Servizi di contrasto alla grave emarginazione adulta di ASP Città di Bologna e dai Servizi sanitari specialistici dell'AUSL di Bologna.
- la permanenza è diurna e notturna nei posti disponibili per un massimo di quindici giorni, ripetibili, sulla base dell'indifferibilità e dell'urgenza, fino ad un massimo di sei mesi, ed è definita in base alle condizioni della persona nel Piano Assistenziale Individualizzato elaborato dal servizio di prossimità inviante.
- non è prevista la prova dei mezzi tramite ISEE per l'accesso. Il servizio è gratuito.

Strutture di accoglienza di bassa soglia

- sono comprese le strutture pubbliche e private convenzionate appositamente destinate al "Piano freddo" nel periodo invernale.
- destinatari sono persone adulte residenti nel Comune di Bologna o occasionalmente o regolarmente presenti sul territorio in condizione di grave disagio e/o emarginazione sociale.
- accesso tramite segnalazione dei servizi di prossimità e di contrasto alla grave emarginazione adulta di ASP Città di Bologna.
- la permanenza è in fasce orarie diurne e notturne o tutto il giorno in moduli abitativi, a seconda della struttura, ed è definita in un periodo massimo in base alle condizioni della persona nel Piano Assistenziale Individualizzato elaborato dal servizio di prossimità inviante.
- non è prevista la prova dei mezzi tramite ISEE per l'accesso. Il servizio è gratuito.

Strutture di accoglienza notturne

- destinatari sono persone adulte residenti nel Comune di Bologna o regolarmente presenti sul territorio che vivono una condizione di disagio e/o grave emarginazione sociale, prive di altra soluzione abitativa. - le strutture possono essere dedicate per genere. Offrono un posto letto e/o un pasto caldo serale e/o servizi igienici e/o doccia e/o di lavanderia
- l'accoglienza è diurna e notturna e l'accesso è disposto esclusivamente su invio dei Servizi di presa in carico della rete di Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta di Asp città di Bologna e/o del Servizio Sociale Territoriale Unitario del Comune di Bologna e/o dei Servizi Sociali specialistici dell'AUSL di Bologna.
- i tempi di permanenza sono stabiliti per un massimo di tre o sei mesi o oltre e sono prorogabili per un massimo di dodici mesi in dipendenza dalla tipologia di struttura, dal livello di autonomia anche lavorativa della persona e sono individuati nel Piano Assistenziale Individualizzato predisposto dal servizio inviante, concordato e accettato dalla persona adulta e monitorato dall'equipe di struttura.

- non è prevista la prova dei mezzi tramite ISEE per l'accesso. Può essere prevista, in caso di autonomia lavorativa, una quota di contribuzione fissa giornaliera.

Alloggi di transizione abitativa

- destinatari sono persone adulte e nuclei familiari con minori residenti o occasionalmente presenti nel Comune di Bologna o regolarmente presenti sul territorio, in condizione di precarietà, fragilità e/o vulnerabilità abitativa, non in grado di provvedere nella contingenza ad autonome soluzioni abitative, nonché bisognosi di accompagnamenti educativi di bassa, media o alta intensità per favorire processi di transizione abitativa in soluzioni abitative autonome.
- il Servizio Sociale Territoriale e i Servizi di ASP Città di Bologna provvedono alla valutazione socio-economica ed ai bisogni di accompagnamento educativo della persona adulta o del nucleo familiare, comparando le situazioni in apposita Equipe casa, organo intersettoriale, nella quale sono individuati persone e nuclei cui destinare i progetti di transizione abitativa.
- in caso di adeguatezza delle soluzioni abitative alle condizioni della persona o del nucleo si procede mediante le risorse disponibili all'inserimento in alloggi e posti in strutture di transizione abitativa a gestione convenzionata mediante i servizi di Acer Bologna.
- il periodo e le condizioni di ospitalità sono determinate nel Piano Assistenziale Individualizzato, concordato ed accettato dalla persona adulta o dagli adulti del nucleo familiare e trasmesso al soggetto gestore per la sua attuazione. La permanenza può essere revocata in caso di comprovata non adesione al Piano Assistenziale Individualizzato e agli obblighi ad esso connessi.
- non è prevista la prova dei mezzi tramite ISEE per l'accesso.
- il Piano Assistenziale Individualizzato comprende anche la misura di contribuzione fissa per l'ospitalità, cui vanno aggiunte le utenze, l'imposta TARI e le spese condominiali in capo agli ospiti. La quota fissa è stabilita secondo le soglie ISEE e gli importi individuati nella Deliberazione di Giunta comunale prog. 23/2018 del 6 febbraio 2018 PG 34433/2018.
- per alcuni alloggi posti in strutture determinate nella sopra citata deliberazione la quota fissa per l'ospitalità è stabilita a prescindere dal valore ISEE della persona o del nucleo cui va aggiunta l'utenza di energia elettrica dell'alloggio.
- vengono previsti e gestiti direttamente od in convenzione da parte di ASP Città di Bologna servizi educativi e di accompagnamento in favore della persona adulta o del nucleo familiare per favorire i seguenti passaggi a diverse soluzioni di transizione od autonomia abitativa.

Alloggi oggetto di programmi di housing first

- destinatari sono persone adulte residenti nel Comune di Bologna senza fissa dimora o inserite in strutture di accoglienza in carico al Servizio Sociale Territoriale in situazione di disagio sociale.
- viene effettuata la valutazione delle condizioni economico-finanziarie per verificare la capacità economica a sostenere un percorso progettuale. Le persone sono inserite in un appartamento in condivisione, in cui gli operatori di un'equipe finalizzata svolgono riunioni periodiche.
- viene predisposto un Piano Assistenziale Individualizzato, concordato ed accettato dalle persone, finalizzato a incrementare l'inclusione abitativa e sociale, il reddito e la salute. La permanenza può essere revocata in caso di comprovata non adesione al Piano Assistenziale Individualizzato e agli obblighi ad esso connessi.
- non è prevista la prova dei mezzi tramite ISEE per l'accesso
- viene prevista a carico dagli utenti del servizio il pagamento di una quota di contribuzione stabilita dal gestore convenzionato per la partecipazione al progetto e l'accesso e permanenza negli alloggi.

Comunità alloggio e gruppi appartamento per la salute mentale

- le suddette tipologie di struttura e altre tipologie di strutture stabilite con convenzioni ed accordi di programma con l'ASL di Bologna, vengono richiamate nella presente disciplina unicamente per il rinvio all'eventuale intervento economico in favore degli ospiti per il saldo della quota sociale della retta di ricovero.
- destinatari sono persone adulte di età compresa tra 18 e 65 anni residenti nel distretto di Bologna dell'ASL di Bologna con esiti di patologia psichiatrica, clinicamente stabilizzati, anche in fase di reinserimento, che presentano bisogni prevalentemente nell'area del supporto educativo, sociale e della riabilitazione di mantenimento, senza necessità di assistenza sanitaria continuativa a livello residenziale.
- Le strutture sono disciplinate per l'autorizzazione al funzionamento con Deliberazione di Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 564 come modificata con Deliberazione di Giunta Regionale 6 ottobre 2015 n. 1423 e da Deliberazione di Giunta Regionale 22 maggio 2017 n. 664.
- l'accesso degli ospiti segue le procedure stabilite dai servizi sanitari dell'AUSL di Bologna.
- viene prevista la compartecipazione dell'ospite alla copertura della retta di ricovero giornaliera nella misura del 15 per cento, come previsto con Deliberazione di Giunta Regionale 22 aprile 2013 n. 478.

- qualora l'utente non appaia nelle condizioni economiche per assolvere i costi di copertura come sopra precisati, oltre il percorso di valutazione sanitaria e socio-sanitaria viene effettuata la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie mediante ISEE nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni. Può essere concesso un contributo economico ad integrazione del reddito mediante disciplina ISEE, qualora sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente par. 4 lett. A) Contributi economici a integrazione del reddito familiare.

3. Servizi integrativi e di supporto finalizzati a completare l'offerta dei servizi per la domiciliarità in favore delle persone adulte, anziane e disabili non autosufficienti. Sono disciplinati nelle sotto indicate tipologie e secondo i seguenti requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione

A) Trasporto sociale. Il servizio è configurato quale servizio a domanda individuale con tariffa fissa definita in base alla valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie degli utenti e dei loro familiari tramite ISEE nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni. Destinatari sono persone adulte ed anziane con ridotta capacità motoria o impossibilitati all'utilizzo del mezzo pubblico, per recarsi al lavoro, ad attività socio-occupazionali, ai poliambulatori e case della salute per terapie, attività laboratoriali e in occasione di consultazioni elettoral.

Le prestazioni vengono erogate mediante le risorse disponibili nell'ambito del contratto di servizio con i gestori convenzionati del territorio.

Il Servizio sociale territoriale e il Servizio sociale territoriale per disabili tramite accesso agli sportelli sociali provvede alla valutazione socio-sanitaria delle persone. Qualora sussistano le risorse disponibili il Servizio sociale territoriale predispone un Piano Assistenziale Individualizzato che può comprendere, a complemento di servizi per la domiciliarità, il servizio di trasporto sociale da e per il domicilio da luoghi di lavoro e cura e, mediante la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie degli utenti e dei loro familiari tramite ISEE, la misura della tariffa di contribuzione. Il Piano Assistenziale Individualizzato viene concordato ed accettato dalla persona e/o dai familiari e/o caregiver quale condizione per l'erogazione del servizio. Il Piano Assistenziale Individualizzato è trasmesso con modalità automatizzata ai servizi di ASP Città di Bologna per la sua gestione.

Ai fini dell'accesso al servizio, oltre il percorso di valutazione socio-sanitaria e la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie sopra citate, sono previsti gli ulteriori e seguenti requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni:

- residenza nel Comune di Bologna;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;
- viene predisposto un Piano Assistenziale Individualizzato, concordato ed accettato dalle persone, quale condizione per l'accesso al servizio;
- applicazione della tariffa fissa del servizio per ogni trasporto, intendendo per trasporto ogni singolo percorso di andata o di ritorno da e per il domicilio, senza ulteriori tariffe agevolate per coloro che presentano valori ISEE sopra la soglia ISEE sopra stabilita;
- esenzione totale dal pagamento della quota di contribuzione in caso di Attestazione ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE sopra stabilita;
- per coloro che non siano in possesso di valida Attestazione ISEE è salvaguardato l'accesso al servizio ma viene applicata la tariffa fissa dello stesso.

La tariffa viene sottoposta a revisione:

- annuale sulla base del nuovo valore ISEE del nucleo familiare della persona assistita e delle soglie ISEE e tariffe massime del servizio;
- eventuale in applicazione di modifiche alla tariffa dal mese successivo in base alla presentazione di ISEE corrente (ai sensi dell'art. 9 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni) o di nuova Attestazione ISEE in corso di validità di precedente attestazione (ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni).

4. Contributi e sussidi economici sono finalizzati all'integrazione del reddito per tutte le esigenze della persona e delle famiglie nel mantenimento di un'abitazione e nella tutela della salute; alla possibilità di fruizione di servizi assistenziali per la domiciliarità; alla fruizione di servizi per la mobilità; al saldo di rette sociali di ricovero in strutture residenziali; alla fruizione di periodi di soggiorno e vacanza per le categorie di persone non autosufficienti. Viene effettuata dal Servizio sociale territoriale la valutazione dei mezzi e delle condizioni sociali ed economico-finanziarie degli utenti e dei loro familiari tramite

ISEE nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni. Sono disciplinati nelle sotto indicate tipologie e secondo i seguenti requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione.

A) Contributi economici a integrazione del reddito familiare. Gli interventi di contribuzione economica ad integrazione del reddito familiare sono suddivisi nelle sotto indicate tipologie diversamente disciplinate.

Contributi economici a integrazione del reddito familiare una tantum.

Sono previsti i seguenti requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione:

- residenza nel Comune di Bologna;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;
- ulteriori criteri di valutazione sociale correlati alla specifica situazione da utilizzarsi a titolo comparativo con le altre situazioni di soggetti e nuclei in carico sociale per la concessione dei contributi secondo la scheda di valutazione sociale determinata con atto organizzativo del direttore dell'Area Benessere di comunità P.G. 53684/2016 del 17/02/2016;

Il Servizio sociale predispone un Piano Assistenziale Individualizzato comprendente la misura del contributo, concordato ed accettato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l'erogazione del contributo e/o del sussidio.

La definizione della misura del contributo da concedersi viene determinata nell'ambito del Piano Assistenziale Individualizzato:

a) di norma non oltre e fino alla differenza tra il valore ISEE della persona o del nucleo rispetto al valore soglia ISEE in base alla situazione socio-economica della persona o del nucleo beneficiario. Il contributo massimo non può superare Euro 1.000,00;

b) nella misura definita nei limiti e compatibilmente alle risorse disponibili qualora si tratti di contributi finalizzati:

- al sostegno dell'abitare in favore di persone e nuclei con riguardo all'accesso e/o il mantenimento di alloggi in locazione, mutui per la prima casa, accesso in alberghi, posti letto, alloggi e strutture di pronta accoglienza, accesso e mantenimento di soluzioni abitative specifiche di transizione abitativa, housing first e altre tipologie dedicate ai diversi target di utenza;
- a cure e prestazioni sanitarie in favore di persone e nuclei che necessitano di assistenza sanitaria non differibile e che si trovano in stato di indigenza per sostenere i costi delle suddette prestazioni;
- a "funerali sociali" disposti ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis del Regolamento di polizia mortuaria locale di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale OdG n. 204 PG n. 83096/2016 del 20/04/2016 per cui lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai Servizi Sociali del Comune ed è considerato indigente il defunto che in vita risultava in carico ai Servizi Sociali Territoriali con interventi economici ad integrazione del reddito. Sono considerati indigenti i familiari del defunto che presentato un Attestazione ISEE di valore inferiore alla soglia ISEE stabilita dalla Giunta comunale per accedere agli interventi economici ad integrazione del reddito;

c) in situazioni particolari e/o con grave disagio economico, superando la differenza sub a) in via residuale ed eccezionale in ragione di particolari e motivate condizioni di bisogno contingibili e urgenti e con riguardo alla situazione di estrema fragilità sociale della persona o del nucleo beneficiario con riguardo a spese straordinarie e/o imprevedibili. In tale caso il contributo massimo non può comunque superare Euro 2.500,00;

La somma dei contributi erogati in dodici mesi non può superare Euro 4.200,00, salvo quelli erogati per le finalità sub b).

Per esigenze eccezionali, straordinarie, contingibili e non prevedibili, anche al fine di evitare rischi e pericoli per la sicurezza e la vita di taluna delle persone del nucleo la soglia ISEE può essere motivatamente non rispettata ai fini della concessione di un contributo una tantum per le finalità previste nel Piano Assistenziale Individualizzato.

Contributi economici a integrazione del reddito familiare continuativi.

Sono previsti i seguenti requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione:

- residenza nel Comune di Bologna;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;
- ulteriori criteri di valutazione sociale correlati alla specifica situazione da utilizzarsi a titolo comparativo con le altre situazioni di soggetti e nuclei in carico sociale per la concessione dei contributi secondo la scheda di valutazione sociale determinata con atto organizzativo del direttore dell'Area Benessere di comunità P.G. 53684/2016 del 17/02/2016;

Il Servizio sociale predispone un Piano Assistenziale Individualizzato comprendente la misura del contributo, concordato ed accettato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l'erogazione del contributo e/o del sussidio

La definizione della misura del contributo da concedersi viene determinata per un massimo di tre o sei mensilità nell'ambito del Piano Assistenziale Individualizzato:

- a) di norma non oltre e fino alla differenza tra il valore ISEE della persona o del nucleo rispetto al valore soglia ISEE in base alla situazione socio-economica della persona o del nucleo beneficiario. Il contributo massimo non può superare Euro 350,00 mensili;
- b) nella misura definita nei limiti e compatibilmente alle risorse disponibili qualora si tratti di contributi finalizzati:
 - al sostegno dell'abitare in favore di persone e nuclei con riguardo all'accesso e/o il mantenimento di alloggi in locazione, mutui per la prima casa, accesso in alberghi, posti letto, alloggi e strutture di pronta accoglienza, accesso e mantenimento di soluzioni abitative specifiche di transizione abitativa, housing first e altre tipologie dedicate ai diversi target di utenza;
 - a cure e prestazioni sanitarie in favore di persone e nuclei che necessitano di assistenza sanitaria non differibile e che si trovano in stato di indigenza per sostenere i costi delle suddette prestazioni;
- c) in situazioni particolari e/o con grave disagio economico, superando la differenza sub a) in via residuale ed eccezionale in ragione di particolari e motivate condizioni di bisogno contingibili e urgenti e con riguardo alla situazione di estrema fragilità sociale della persona o del nucleo beneficiario con riguardo a spese straordinarie e/o imprevedibili. In tale caso il contributo massimo non può comunque superare Euro 700 Euro mensili;

Periodicamente, con cadenza di norma trimestrale, per la concessione dei contributi è necessaria la rivalutazione del caso per confermare sussistano le condizioni per la concessione di ulteriori mensilità. La somma dei contributi erogati in dodici mesi non può superare Euro 4.200,00, salvo quelli erogati per le finalità sub b).

Per esigenze eccezionali, straordinarie, contingibili e non prevedibili, anche al fine di evitare rischi e pericoli per la sicurezza e la vita di taluna delle persone del nucleo la soglia ISEE può essere motivatamente non rispettata ai fini della concessione di un contributo per le finalità per le finalità previste nel Piano Assistenziale Individualizzato.

Attestazioni di "indigenza" per acquisizione gratuita di farmaci di fascia C.

Le attestazioni vengono rilasciate ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale 12 agosto 2009 n. 1036 e successive modifiche ed integrazioni nonché da ultimo la Deliberazione di Giunta regionale 18 novembre 2019 n. 2055 che dispone di *"confermare la distribuzione diretta gratuita dei farmaci in fascia C, compresi nei Prontuari Aziendali, alle famiglie indigenti in carico individuate dai servizi sociali dei comuni"*. L'attestazione di "indigenza" permette il ritiro diretto e gratuito presso le strutture farmaceutiche del Servizio sanitario regionale (escluse pertanto le farmacie private). Per questi interventi sono previsti i seguenti requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione:

- residenza nel Comune di Bologna;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;
- tutti i componenti del nucleo familiare devono risultare nullatenenti (in assenza di proprietà immobiliari, anche non esclusive);
- tutti i componenti del nucleo familiare non devono usufruire a titolo gratuito di un alloggio di proprietà di parenti tra quelli indicati nell'art. 433 e ss. del codice civile;
- tutti i componenti in età lavorativa devono auto certificare lo stato di non occupazione oppure devono essere segnalati dai Servizi Sociali Territoriali (compreso i servizi AUSL) come persone necessitanti della concessione del beneficio in quanto incapaci di svolgere un'attività lavorativa continuativa per ragioni di salute oppure perché costrette all'inattività lavorativa per poter assistere un congiunto gravemente malato.

Il Servizio sociale territoriale, verificate le condizioni e i requisiti, provvede al rilascio dell'Attestazione.

Interventi di integrazione economica al reddito contingibili e urgenti.

I suddetti interventi di integrazione economica al reddito sono caratterizzati dalla necessità di offrire una soluzione immediata a situazioni di persone e nuclei in grave disagio sociale connotate da elementi di contingibilità e/o urgenza e per i quali la prova dei mezzi di sussistenza economica mediante Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE non è fattibile in relazione allo status giuridico della persona o non immediatamente fattibile e compatibile con criteri di efficienza relativi alla necessità di garantire una tempestività degli interventi indifferibili offerti.

Gli interventi di integrazione economica al reddito contingibili e urgenti sono rivolti a:

- persone senza fissa dimora e persone residenti in altri Comuni del territorio nazionale o non residenti in Italia ed occasionalmente presenti sul territorio;
- persone residenti senza fissa dimora nel Comune di Bologna nella via "Mariano Tuccella";
- persone residenti in convivenza anagrafica nelle strutture di accoglienza del Comune di Bologna o del privato sociale;
- persone che nella contingibilità non sono identificabili da parte del Servizio Sociale Territoriale;

- persone residenti con grave deterioramento cognitivo e necessità di intervento immediato ed indifferibile;
- persone residenti per cui si ravvisa un grave rischio e pericolo per la sicurezza e la vita.

Gli interventi di integrazione economica al reddito contingibili e urgenti sono finalizzati:

- all'acquisizione immediata di titoli di viaggio per il ritorno al domicilio o residenza in altro Comune e/o acquisizione di titoli di viaggio singoli e/o abbonamenti per trasporti con finalità sanitaria e/o assistenziale: autobus, taxi, ambulanze e mezzi attrezzati del privato sociale profit e no profit;
- all'acquisizione di documenti di anagrafe, stato civile e/o di soggiorno sul territorio dello Stato per chi ne è privo;
- all'accesso a prestazioni sanitarie urgenti e non differibili e/o acquisto di farmaci indispensabili;
- all'acquisto di alimenti e/o abbigliamento per chi ne è totalmente privo;
- all'ospitalità notturna in strutture private per nuclei privi di risorse abitative dirette o indirette;
- ad interventi di tipo socio - educativo per nuclei con minori richiedenti protezione internazionale in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno;
- all'esenzione della retta di refezione o del nido e servizi aggiuntivi nonché interventi integrativi in favore di minori (iscrizione a centri estivi ed altre attività socio-educative) per nuclei con minori richiedenti protezione internazionale in attesa di primo rilascio di valido titolo di soggiorno sul territorio nazionale.

Ad eccezione degli interventi economici contingibili e urgenti per garantire l'acquisto di farmaci indispensabili, gli altri interventi economici di integrazione del reddito non possono superare in ammontare Euro 1.000,00 annui nei confronti del singolo assistito.

Fatte salve le situazioni di persone per le quali, in relazione allo status giuridico, la prova dei mezzi di sussistenza economica mediante Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE non è fattibile, per tutte le altre situazioni, a seguito dell'erogazione degli interventi economici indifferibili, che vengono debitamente motivati nel provvedimento di concessione, il Servizio Sociale Territoriale, richiede alla U.O. competente dell'Area Welfare e promozione del benessere di comunità di acquisire in via interattiva con i servizi on line INPS una Attestazione ISEE fornendo per gli assistiti gli elementi anagrafici identificativi. Le Attestazioni ISEE risultanti possono fornire elementi per sospendere o interrompere la prestazione, qualora risultino elementi reddituali e/o patrimoniali prima non conosciuti.

Per tutte le altre situazioni diverse da quelle sopra disciplinate si applica la regolamentazione per la concessione di contributi economici ad integrazione del reddito di cui ai paragrafi precedenti.

Contributi economici a fondo perduto a favore di nuclei familiari in situazione di transizione abitativa. Sono previsti i seguenti requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione di questi interventi che non sono configurati ad istanza di parte ma attivati d'ufficio sulla base della rappresentazione del bisogno al servizio sociale:

- persone e nuclei familiari con residenza nel Comune di Bologna;
- persone e nuclei familiari in carico al Servizio sociale territoriale:
 - a) in uscita da percorsi di pronta accoglienza, transizione abitativa o da strutture alberghiere, con costi a carico del Comune di Bologna, che abbiano aderito formalmente alla progettualità proposta dal Servizio sociale e che abbiano reperito una soluzione abitativa nel mercato privato;
 - b) con presenza di fragilità socio-economiche laddove la nuova soluzione abitativa privata rappresenti un'alternativa all'inserimento in strutture con onere a carico del Comune di Bologna;
 - c) assegnatari di alloggio di alloggi di Edilizia Pubblica gestiti da Acer Bologna con limitazione dell'accesso al contributo finalizzato per le spese di cui sub e) e f);
- persone e nuclei familiari in possesso di caratteristiche, valutate da parte del Servizio sociale territoriale, utili per potere intraprendere un percorso di accompagnamento verso l'autonomia abitativa e il loro ingresso verso soluzioni abitative sul libero mercato;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;

Il Servizio sociale predispose un Piano Assistenziale Individualizzato comprendente la misura del contributo, concordato ed accettato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l'erogazione del contributo e/o del sussidio.

L'importo massimo dei contributi ammissibili è pari a Euro 4.000,00 per i beneficiari di cui sub a) e b) e a Euro 2.000,00 per i beneficiari di cui sub c).

I contributi sono finalizzati ed ammissibili esclusivamente per le sotto indicate categorie di spesa:

- a) massimo sei mensilità di canone di locazione;
- b) spese per la registrazione del contratto di locazione;
- c) deposito cauzionale per la sottoscrizione del contratto di locazione;
- d) spese di intermediazione di agenzia immobiliare e/o spese assimilabili per locazioni ex Legge 431/98 successive modifiche ed integrazioni;
- e) volture o allacciamento di utenze relative all'immobile locato;
- f) acquisto di arredi e/o elettrodomestici indispensabili per la funzionalità dell'alloggio (cucina completa di elettrodomestici, letti compresi i materassi, lavatrice).

La gestione dell'intero procedimento di concessione dei contributi è affidata all'ASP Città di Bologna che rendiconta periodicamente al Dipartimento Welfare e promozione del Benessere di comunità l'utilizzo delle risorse a tale finalità destinate.

Contributi economici una tantum straordinari per sostenere le spese di rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati.

I contributi possono essere erogati alle condizioni e nei limiti di quanto previsto alla Deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio 2005 n. 66 in tema di "nuove direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati" ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. e) della Legge regionale 24 marzo 2004 n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati". Vengono previsti i sotto indicati requisiti d'accesso:

- residenza della persona deceduta nel Comune di Bologna, accertata d'ufficio o, in assenza della suddetta condizione, luogo di decesso situato nel Comune di Bologna;
- valore ISEE dei nuclei parentali della persona deceduta che sostengono la spesa di rimpatrio della salma pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione, i nuclei devono essere residenti in Italia o altrimenti valutazione della situazione economica tramite documentazione legalizzata e tradotta dalle competenti ambasciate e consolati e prodotta dai famigliari residenti all'estero.

Il concorso alle spese a mezzo di contributo è limitato alle risorse disponibili e a fronte di presentazione di fattura e/o altra documentazione contabile relativa alle spese preventivate o sostenute per la traslazione della salma. L'ammontare del contributo è determinato nella misura minima del 50% dell'importo complessivamente documentato.

Contributi economici per il concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un Comune dell'Emilia-Romagna.

I contributi possono essere erogati alle condizioni e nei limiti di quanto previsto alla Deliberazione di Giunta regionale 3 ottobre 2016 n. 1591 e direttive applicative. Vengono previsti i sotto indicati requisiti d'accesso:

- cittadini italiani e loro familiari rimpatriati da non più di due anni alla data della domanda, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna;
- residenza nel Comune di Bologna;
- condizione di accertata indigenza della persona e del suo nucleo familiare richiedente con valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;
- periodo minimo di permanenza all'estero di anni tre;

Il richiedente allega all'istanza in carta libera in caso di rientro per volontà propria:

- biglietti di viaggio con mezzi pubblici di trasporto, ovvero, in caso di utilizzo di autovettura, autocertificazione attestante tale modalità;
- fatture relative alle spese di trasporto delle masserizie;
- dichiarazione dell'autorità consolare del Paese di immigrazione attestante il rientro definitivo o dichiarazione sostitutiva;

Il richiedente allega all'istanza in carta libera in caso di rientro per cause diverse dalla propria volontà, in alternativa:

- certificato dell'autorità consolare attestante l'infortunio subito o la malattia professionale contratta ed eventualmente il grado di invalidità riconosciuta dagli organi competenti del Paese di immigrazione;
- certificato dell'autorità consolare attestante il periodo di disoccupazione successivo al licenziamento o al

mancato rinnovo del contratto di lavoro;

- certificato dell'autorità consolare ovvero, qualora non fosse reperibile, autocertificazione attestante che il rientro è dovuto ad eventi socio-politici che possono mettere in pericolo la permanenza dell'emigrato.

La Regione rimborsa al Comune un importo massimo sulle spese di viaggio di persone e sulle spese di trasporto masserizie per un solo componente del nucleo familiare. I casi di Paesi di provenienza diversi da quelli indicati nella deliberazione di Giunta regionale n. 1591/2016 vengono sottoposti dal Comune alla Regione per concordare gli importi relativi. Qualora le fatture per il trasporto masserizie siano di importo inferiore al massimale stabilito dalla Regione per il proprio concorso, il Comune rimborsa la spesa sostenuta.

Contributi economici per il concorso alle spese per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari.

I contributi possono essere erogati alle condizioni e nei limiti di quanto previsto alla Deliberazione di Giunta regionale 3 ottobre 2016 n. 1591 e direttive applicative.

In assenza o impossibilità di altri soggetti in grado di presentare la domanda di concorso regionale e/o di anticipare le somme per la traslazione della salma, il Comune di Bologna nel cui territorio rientrano le salme di cittadini emigrati o loro familiari che versino in condizione di accertata indigenza, può sostenere direttamente la spesa necessaria, richiedendo successivamente il concorso regionale.

Vengono previsti i sotto indicati requisiti d'accesso per la concessione del contributo sulla domanda presentata in carta libera dai familiari della persona deceduta:

- che la persona deceduta fosse cittadino italiano emigrato o suo familiare;
- la condizione di accertata indigenza della persona deceduta nonché dei suoi familiari aventi causa, con valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione.

Le domande presentate al Comune devono essere corredate dei seguenti documenti:

- documento che attesti il titolo alla riscossione del contributo e segnatamente il requisito di familiare del deceduto, avente causa;
- certificato di morte della persona deceduta, attestante data e luogo del decesso;
- autocertificazione del richiedente attestante che le medesime spese non sono state sostenute da altra istituzione o ente pubblico;
- fattura e/o altra valida documentazione contabile relativa alle spese sostenute per la traslazione della salma.

La Regione potrà concedere al Comune che abbia affrontato direttamente le spese per la traslazione salme, un concorso alle spese stesse per l'importo massimo di:

- Euro 1.134,00 per ogni salma traslata da paesi europei;
- Euro 1.985,00 per ogni salma traslata da Paesi extraeuropei

Qualora il costo della traslazione fosse inferiore al suddetto importo, i Comuni rimborseranno ai richiedenti aventi diritto la spesa effettivamente sostenuta e adeguatamente documentata.

B) Contributi a sostegno di interventi privati per la domiciliarità. Per questi interventi economici precedentemente previsti con Deliberazione di Giunta comunale prog. 22/2018 del 6/02/2018 P.G. 38369/2018, avente ad oggetto il sistema di servizi a sostegno della domiciliarità, sono previste le seguenti tipologie, requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione:

Contributi a supporto dell'attivazione di pacchetti di assistenza familiare. Sono previsti i seguenti requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione:

- residenza nel Comune di Bologna;
- problematiche di non autosufficienza o riduzione delle autonomie in relazione alle attività di vita quotidiana;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;
- non percepire assegno di cura e/o prestazioni prevalenti erogate nell'ambito del progetto INPS Home Care Premium;
- presenza di assistenti familiari regolarmente assunti con contratto di lavoro di tipo assistenziale (Livello B super o livello C super¹) o che hanno acquisito il medesimo servizio mediante Agenzie per il lavoro ex art. 4 comma 1 lett. a d.lgs 276/2003 per la somministrazione di lavoratori domestici – assistenti familiari;
- acquisto di pacchetti di supporto a seguito dell'esaurimento delle opportunità rientranti nelle iniziative comunali a favore dei caregiver, nell'esercizio di riferimento.

Viene prevista la valutazione professionale del Servizio sociale territoriale secondo la scheda di valutazione sociale determinata con atto organizzativo del direttore dell'Area Benessere di comunità P.G. 53684/2016 del 17/02/2016 e il contributo è oggetto della predisposizione di un Piano Assistenziale Individualizzato, condiviso con l'assistito e/o il caregiver, comprendente la misura del contributo e gli obiettivi. Il contributo può essere erogato una sola volta in un anno solare nell'ambito del PAI del beneficiario.

¹ Livello B super: Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; Livello C super: Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

L'importo del contributo è variabile secondo la valutazione Piano Assistenziale Individualizzato del Servizio sociale territoriale. Sono previsti contributi economici una tantum pari a euro: 1000,00, 750,00 e 500,00. La liquidazione del contributo avviene a rimborso di costi assistenziali effettivamente sostenuti a favore del beneficiario per l'assistenza familiare come sopra specificata. La concessione del contributo è ammissibile anche in caso di assistenza in corso con costi ancora da saldare da parte dell'utente e dei famigliari, a seguito di valutazione del Servizio Sociale, per i casi in condizione di particolare fragilità.

Contributi a sostegno e contenimento del costo di riferimento del servizio per prestazioni assistenziali domiciliari in regime privatistico, fornite da soggetti accreditati, a tariffa convenzionata. Sono previsti i seguenti requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione:

- residenti nel Comune di Bologna;
- riduzione delle autonomie in relazione alle attività di vita quotidiana;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;
- cittadini che si rivolgono al Servizio sociale territoriale e che, nell'ambito delle risorse a disposizione, non risultino prioritari rispetto ai criteri di valutazione approvati con Deliberazione di Giunta comunale prog. 22/2018 del 6/02/2018 P.G. 38369/2018, e che possono essere indirizzati ai soggetti gestori accreditati per l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-sanitaria che provvedono ad erogare prestazioni in regime privatistico a una tariffa convenzionata.

Il costo del servizio viene definito in relazione al numero di prestazioni assistenziali usufruite e non in base ad una quantificazione oraria, mantenendo come costo di riferimento per il servizio la tariffa oraria prevista per persone autosufficienti nel contratto di servizio che regola l'assistenza domiciliare accreditata. Il Servizio Sociale può attivare un contenimento del costo di riferimento del servizio a euro 15,00 per prestazione assistenziale, mediante la concessione del contributo.

È possibile accedere a prestazioni a tariffa agevolata a seguito di valutazione del Servizio Sociale per i casi in condizione di particolare fragilità. La quantificazione del contributo è variabile in relazione al corrispondente numero di prestazioni a tariffa agevolata erogabili ed è definito in relazione al profilo assistenziale attribuito secondo i criteri stabiliti con Deliberazione di Giunta comunale prog. 175 del 22/07/2014 P.G. 188445/2014, come segue:

- profilo assistenziale A1 e A2: massimo nr. 50 prestazioni assistenziali con contenimento del costo mensile e quota massima mensile di contenimento del costo euro 180,00;
- profilo assistenziale A3 e B1: massimo nr. 35 prestazioni assistenziali con contenimento del costo mensile e quota massima mensile di contenimento del costo euro 126,00;
- profilo assistenziale B2 e B3: massimo nr. 27 prestazioni assistenziali con contenimento del costo mensile e quota massima mensile di contenimento del costo euro 97,20;
- profilo assistenziale C1, C2 e C3: massimo nr. 15 prestazioni assistenziali con contenimento del costo mensile e quota massima mensile di contenimento del costo euro 54,00.

C) Contributi economici in favore di persone non autosufficienti, disabili o con autonomia limitata in condizione di povertà relativa per fare fronte a spese assistenziali. La finalità della concessione del contributo è esclusiva e specifica per sostenere le spese delle attività assistenziali/educative (assistenza familiare, assistenza educativa e altre forme di assistenza privata resa al domicilio) necessarie per progetti a sostegno della domiciliarità dell'assistito, altrimenti non garantite totalmente dai trattamenti economici assistenziali dell'utente e dei famigliari in situazione di povertà relativa, ed evitare pertanto processi di istituzionalizzazione. Per questi interventi sono previste le seguenti tipologie, requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione:

- residenza nel Comune di Bologna;

- riduzione delle autonomie in relazione alle attività di vita quotidiana;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;
- assegno di cura:
 - per gli assistiti anziani, essere beneficiari di assegni di cura o, in alternativa, progetto assistenziale che preveda la contestuale concessione dell'assegno di cura e del contributo per sostenere progetti per la domiciliarità, quale condizione di indispensabilità per sostenere il percorso di permanenza a domicilio con assistenza privata;
 - per gli assistiti disabili afferenti a progetti e sostegni per la "Vita autonoma" non è elemento ostativo per la concessione del beneficio la fruizione dell'assegno di cura, dell'assegno di regolarizzazione degli assistenti familiari e di altri contributi specifici a carico del Fondo Regionale Non Autosufficienza, ai sensi della vigente normativa regionale. Il Servizio sociale territoriale in sede di valutazione del percorso assistenziale dell'assistito ha facoltà di proporre la concessione del contributo, anche in assenza dell'erogazione di assegni di cura, integrato dalle altre forme di sussidi economici specifici a carico del Fondo Regionale Non Autosufficienza.

La predisposizione di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), con determinazione del profilo assistenziale dell'assistito articolato in nove sotto-profilo a cui corrispondono altrettanti valori convenzionali di costi assistenziali, da stabilire annualmente, in relazione a forme assistenza privata resa al domicilio, assistenza educativa e assistenza familiare è propedeutica alla concessione del contributo.

I costi assistenziali convenzionali vengono definiti in relazione alle risorse attivate per sostenere il progetto di mantenimento al domicilio della persona assistita e vengono differenziati per:

- a) Assistente familiare non convivente;
- b) Assistente familiare convivente;
- c) Risorse assistenziali e/o educative riferite a progetti di supporto alla domiciliarità finalizzati alla integrazione sociale e/o lavorativa con particolare attenzione ai percorsi di acquisizione di competenze per la vita autonoma e ai progetti di de-istituzionalizzazione.

In particolare:

- relativamente agli utenti anziani la valutazione del bisogno assistenziale e della capacità della rete di prendersi cura della persona viene effettuata tramite l'utilizzo della scheda di valutazione sociale secondo i livelli stabiliti nell'allegato A di cui alla Deliberazione di Giunta comunale prog. 175 del 22/07/2014 P.G. 188445/2014;
- relativamente agli utenti disabili la valutazione del bisogno assistenziale ed educativo della persona disabile viene effettuata in base al livello di gravità come descritto dai livelli B, C e D (corrispondenti rispettivamente ai profili assistenziali utilizzati per gli utenti anziani A, B e C) della determinazione del direttore generale sanità e politiche sociali 2 marzo 2010 n. 2023 in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 20 aprile 2009 nr. 514, nonché della capacità della rete di prendersi cura della persona tramite l'utilizzo della scheda di valutazione sociale secondo i livelli stabiliti nell'allegato A di cui alla Deliberazione di Giunta comunale prog. 175 del 22/07/2014 P.G. 188445/2014;

Nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) viene compresa la misura del contributo, come concordato ed accettato dall'assistito o per lui dal caregiver, quale condizione per l'erogazione del contributo e/o del sussidio. L'ammissibilità del contributo è determinata nell'ambito del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) previa valutazione tecnico-discrezionale, che comprende tutti gli elementi della valutazione socio-sanitaria ed economica dell'assistito e del suo nucleo familiare.

Il contributo è determinato con valutazione discrezionale tecnica che tiene conto di tutti gli elementi economici in capo alle risorse dell'assistito e del proprio nucleo convivente, fino al 100% della differenza tra i costi assistenziali convenzionali relativi allo specifico profilo assistenziale che viene attribuito all'assistito e la somma dei valori dei seguenti trattamenti assistenziali disponibili da parte dell'assistito: assegno di cura, eventuale contributo aggiuntivo all'assegno di cura e indennità di accompagnamento qualora riconosciuta.

Il contributo rappresenta pertanto la misura massima che può essere erogata all'assistito in possesso dei requisiti e per le finalità specifiche sopra individuate. Gli elementi della valutazione tecnico-discrezionale del Servizio sociale territoriale (bisogno socio-assistenziale, adeguatezza della rete familiare e parentale e analisi del complessivo contesto socio-economico di riferimento dell'utente nonché della capacità economica dell'assistito e della rete parentale) possono comportare la motivata erogazione di un contributo di valore inferiore rispetto alla misura massima come sopra definita o di non erogazione di alcun contributo.

Non viene erogato alcun contributo di importo superiore alla differenza tra i costi assistenziali convenzionali relativi allo specifico profilo assistenziale che viene attribuito all'assistito e la somma dei valori dei trattamenti assistenziali disponibili da parte dell'assistito medesimo.

D) Contributi economici per la copertura della quota sociale delle rette di ricovero in strutture residenziali: case residenza per anziani, case di riposo, comunità alloggio, casa famiglia, appartamenti protetti e altre tipologie di strutture residenziali a minore intensità assistenziale

Il Comune di Bologna, relativamente alle persone ospitate in strutture residenziali per anziani accreditate o convenzionate, contestualmente alla presentazione della istanza di concessione del contributo e comunque prima dell'ingresso nella struttura residenziale, limitatamente ai casi di incapienti già in fase di ammissione, per coloro che chiedono l'integrazione economica per il saldo della retta sociale di ricovero, provvede alla valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie degli utenti e dei loro familiari tramite ISEE nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contributo è concesso a copertura della retta di ricovero, intesa quale quota sociale per l'ospitalità e assistenza dell'ospite. Qualora secondo normative specifiche altri Enti e soggetti compartecipano al saldo della quota sociale della retta di ricovero, il contributo economico è commisurato secondo la disciplina di seguito descritta sulla base del residuo della quota sociale della retta di ricovero dopo tali interventi. Parimenti la misura dell'intervento economico dell'assistito alla copertura della quota sociale della retta di ricovero viene considerato al netto di eventuali oneri di compartecipazione della spesa assistenziale richiesti dall'altro Ente o soggetto committente.

Nei casi contingibili nei quali occorre provvedere con immediatezza al ricovero dell'assistito e contestualmente non sussistono le condizioni per provvedere in tempi coerenti alla valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie degli utenti e dei loro familiari, il Comune, in adempimento all'obbligo istituzionale di soccorso degli indigenti e delle persone bisognose di assistenza, provvede al ricovero in struttura e all'eventuale concessione di contributi a totale copertura della retta sociale. Si provvede egualmente anche in assenza degli adempimenti per assicurare il versamento al soggetto gestore delle pensioni e le indennità di cui l'assistito è titolare, con copertura integrale della retta di ricovero.

Seguentemente ed in continuità si provvede ad effettuare la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie degli utenti e dei loro familiari e a tutte le attività per assicurare il versamento al soggetto gestore delle pensioni e le indennità di cui l'assistito è titolare. Una volta concluse le attività si provvede alla eventuale concessione del contributo economico nel rispetto dei criteri di seguito indicati e al recupero di tutte le somme anticipate per conto dell'assistito per le finalità del suo ricovero in struttura.

Sono previsti i seguenti requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione dei contributi per la copertura della quota sociale delle rette di ricovero in strutture residenziali per la popolazione anziana:

- a) residenza nel Comune di Bologna o ultima residenza anagrafica prima del ricovero presso strutture residenziali nel Comune Bologna prima dell'ingresso in struttura, fatti salvi i ricoveri contingibili ed urgenti;
- b) valore ISEE pari o inferiore al valore determinato con separata deliberazione.

Prima dell'accesso nella struttura, fatti salvi i ricoveri d'urgenza, e nei casi in cui le risorse economiche dell'assistito si esauriscano in corso di ricovero, vengono definiti gli impegni e i rapporti economici con gli utenti stessi e/o i loro familiari e l'eventuale contributo economico per il saldo retta di ricovero, regolando i relativi rapporti giuridici e patrimoniali.

L'assistito o, in sua vece, chi ne ha la tutela, la curatela o provvede come amministratore di sostegno, compresi i familiari che agiscono in situazioni di incapacità anche temporanea, assicura il versamento al soggetto gestore, delle pensioni, indennità ed altre eventuali entrate per redditi da lavoro od altre fonti di cui l'assistito è titolare, nel rispetto delle normative vigenti, fino al raggiungimento della retta, al netto delle quote destinate alle spese personali dello stesso (c.d. "regalia") come di seguito determinata. Qualora l'assistito sia titolare di patrimoni mobiliari vengono impiegati prima della concessione del contributo.

Qualora esista in vita e residente al proprio domicilio il coniuge dell'assistito ricoverato nella struttura che non sia titolare di alcuna redditualità o con una titolarità reddituale inferiore al valore del trattamento economico pensionistico INPS integrato al minimo per lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS), dai redditi del coniuge ricoverato vengono detratti e lasciati nella disponibilità del coniuge a domicilio importi fino ad integrare per quest'ultimo il suddetto valore del

trattamento economico pensionistico INPS, al netto di eventuale canone di locazione per l'alloggio di abitazione.

Per gli assistiti ospiti di appartamenti protetti o di strutture residenziali accreditate o convenzionate, soli in vita o facenti parte di nuclei, come definiti all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 successive modifiche ed integrazioni, con valore ISEE inferiore alla soglia minima ISEE stabilita con separata deliberazione, con redditi e patrimoni mobiliari dell'assistito non sufficienti alla copertura della retta di ricovero, il Comune concede un contributo economico finalizzato alla copertura del residuo della retta. Per agevolare e rendere efficiente il sistema, il contributo concesso all'assistito, viene liquidato direttamente alla struttura, previa opportuna delega alla riscossione in tal senso dell'assistito medesimo. Tale disciplina viene prevista nei contratti di servizio e/o negli atti di convenzionamento con le strutture.

Il contributo è calcolato per le giornate di presenza dell'assistito in struttura con retta per la quota sociale stabilita dalle norme sull'accreditamento o con retta stabilita in sede di convenzione con la struttura. La retta viene diminuita del 20% o per diversa percentuale, qualora accordato diversamente nei singoli contratti di servizio, nel caso di giornate di assenza dell'assistito per ricoveri ospedalieri o in altre strutture sanitarie. I redditi e patrimoni mobiliari nella disponibilità dell'assistito vengono impiegati per il saldo della retta. Il contributo è concesso all'assistito e liquidato mensilmente, previa delega dell'assistito o di chi ne fa le veci, alla struttura sulla base del rendiconto mensile della struttura al Comune:

a) dei redditi percepiti nel mese dall'assistito e dei patrimoni mobiliari eventualmente disponibili, che di norma vengono comunque utilizzati dall'assistito fino alla concorrenza prima della concessione del contributo. Eventuali entrate non considerate al momento della valutazione della situazione economica ai fini della quantificazione del contributo e subentrate successivamente nelle disponibilità dell'assistito, qualora inferiori o eguali a Euro 3.000,00 vengono considerate per il calcolo della misura del contributo al primo mese utile successivo alla effettiva disponibilità; qualora siano superiori a Euro 3.000,00 vengono recuperate fino alla concorrenza dei contributi già concessi;

b) delle giornate di presenza effettiva e di quelle di assenza per ricoveri ospedalieri o in altre strutture sanitarie.

Il contributo viene calcolato in base alla differenza tra la retta piena per le giornate di presenza e le giornate di assenza con retta ridotta per ricoveri ospedalieri o in altre strutture sanitarie e i redditi e patrimoni mobiliari effettivamente disponibili nel mese da parte dell'assistito, al netto della quota di reddito lasciata nella disponibilità dell'assistito c.d. "regalia" che viene disciplinata disgiuntamente anche per le occorrenze contabili come di seguito descritto.

Qualora il Comune, in assenza od impossibilità ad effettuare la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico finanziarie dell'assistito ed in adempimento all'obbligo istituzionale di soccorso delle persone bisognose di assistenza, provveda al ricovero in struttura e al riconoscimento di contributo a totale copertura della retta per la quota sociale, procede altresì alla segnalazione al giudice tutelare dell'ospite in quanto incapace a gestire i propri redditi e patrimoni. Qualora il giudice riconosca la capacità della persona segnalata e non provveda alla nomina di amministratore di sostegno non viene riconosciuta la "regalia" in favore dell'assistito ospite nella struttura. Il Comune procede in questo caso ad agire con azioni legale a recupero di quanto anticipato a copertura della retta di ricovero. Il Comune procede altresì al recupero per le persone riconosciute incapaci delle spese personali necessarie e indifferibili sostenute nelle more della nomina dell'amministratore di sostegno.

Per gli assistiti soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari sufficienti alla copertura della retta di ricovero e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, con valore ISEE superiore alla soglia massima stabilita con separata deliberazione, il Comune non contribuisce economicamente con alcun contributo e il residuo della retta non coperto dai redditi e patrimoni dell'assistito rimane in carico ed in onere ai famigliari.

I rapporti giuridico-economici vengono differenziati e tenuti distinti:

- a) tra assistito e chi ne fa le veci e struttura residenziale per la stipula di idoneo contratto assistenziale per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali e/o socio-sanitarie e per la conseguente fatturazione da parte della struttura all'assistito e/o ai suoi familiari delle prestazioni rese per la quota sociale della retta di ricovero a sostenersi;
- b) tra assistito e Comune per la concessione di eventuale contributo economico qualora l'assistito e i suoi familiari, secondo la disciplina di cui al presente allegato, non assolvano integralmente la copertura integrale della retta di ricovero (per la quota sociale della retta di ricovero);
- c) tra Comune e struttura residenziale per la stipula e la gestione dei contratti di servizio e/o convenzioni nel rispetto della disciplina regionale in tema di accreditamento delle strutture socio-sanitarie e in tema di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;

Conseguenza della suddetta distinzione di rapporti giuridico economici è che il rapporto contrattuale per le prestazioni

rese e la relativa fatturazione intercorre esclusivamente tra struttura e assistito e suoi familiari o chi ne fa le veci.

Al fine dell'eventuale intervento economico comunale, in caso di presenza di immobili in proprietà o con titolarità di altri diritti reali in capo all'assistito:

- qualora sia solo in vita, vengono posti in regime fruttifero o, qualora non risultino fruttiferi, posti in compravendita da parte dell'assistito o da chi ne amministra legalmente gli interessi, al fine di soddisfare integralmente la quota sociale della retta di ricovero. Il Comune, nelle more degli effetti delle azioni per porre in regime fruttifero o compravendere gli immobili, può provvedere alla copertura delle spese sociali di ricovero, con recupero di quanto anticipato una volta che gli immobili risultano in regime fruttifero o sono stati compravenduti;
- qualora l'assistito non risulti solo in vita, esclusa la casa di abitazione del nucleo, il Comune non interviene fino a che questi non vengano posti in regime fruttifero o, qualora non risultino fruttiferi, posti in compravendita da parte dell'assistito o dai familiari o da chi amministra legalmente i beni dell'assistito, al fine di soddisfare la quota sociale della retta di ricovero;

Il valore della quota reddituale lasciata in disponibilità degli ospiti delle strutture residenziali (c.d. "regalia") nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 comma 3 lett. e) della Legge regionale 2 marzo 2003 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni nella quale viene stabilito che *"è comunque fatta salva una quota minima di reddito spettante all'assistito per fare fronte alle spese personali"* viene definita nella seguente misura:

- a) un quarto (25%) del trattamento economico pensionistico INPS, integrato al minimo per lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS) per gli ospiti delle strutture residenziali accreditate e/o convenzionate ove sia prevista la predisposizione ed erogazione continuativa dei pasti quotidiani;
- b) fino al 100% del trattamento economico pensionistico INPS, integrato al minimo per lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS), con definizione della misura per ogni singolo caso da parte del Servizio sociale territoriale in base all'esito della complessiva valutazione sociale ed economica dell'assistito e delle opportunità di sostentamento disponibili, esclusivamente per gli ospiti inseriti presso strutture di appartamento protetto e altre tipologie di strutture residenziali a minore intensità assistenziale e altre progettualità o tipologie di alloggio laddove non sia prevista la predisposizione ed erogazione continuativa dei pasti quotidiani.

La gestione della "regalia" viene disgiunta per le occorrenze contabili da quella relativa alla concessione del contributo economico per la copertura della retta di ricovero. La quota di redditi denominata "regalia" è nella disponibilità diretta dell'assistito e/o del suo legale rappresentante e/o della struttura previa comunicazione della valutazione del servizio sociale sulla capacità dell'assistito alla sua gestione, per spese relative alla vita quotidiana e dirette al soddisfacimento di bisogni individuali relativi alla cura della persona, da rendicontare tramite prove di acquisto di beni o servizi. Viene detratta in rapporto ai redditi effettivamente percepiti, secondo la misura sopra individuata, in rapporto ai giorni di presenza mensile nella struttura, in modo da non considerare tale importo nel calcolo per la definizione del residuo della retta sul quale il Comune interviene per la concessione del contributo economico. La "regalia" viene riconosciuta per i giorni di presenza dell'ospite nella struttura.

Semestralmente, per i periodi gennaio-giugno e luglio-dicembre di ogni anno solare, la struttura rendiconta al Comune l'utilizzo della "regalia" per le spese personali previste nei contratti di servizio e negli atti di convenzionamento con il Comune. Il residuo non speso, qualora superiore a Euro 3.000,00, per l'importo eccedente tale valore, viene computato dal gestore della struttura per integrare le disponibilità economiche della persona nel pagamento della retta con decorrenza dal primo mese successivo alla rendicontazione, a scomputo del contributo economico che il Comune eroga al cittadino per il pagamento della retta. Qualora il residuo non speso sia inferiore o eguale a Euro 3.000,00 viene detenuto dalla struttura per le occorrenze relative a spese funerarie e altre spese personali in favore dell'assistito.

Al momento della dimissione dell'ospite dalla struttura per decesso o altra causa viene effettuato il rendiconto finale delle "regalia" riconosciuta all'ospite per il periodo di presenza in struttura. Il residuo non speso viene riversato con accertamento in Entrata sul Bilancio comunale o, in accordo con il Comune, detenuto dalla struttura per le occorrenze relative a spese funerarie e altre spese in favore dell'assistito.

Qualora sussista la necessità di provvedere a spese funerarie per l'assistito deceduto,

- a) per gli assistiti che erano soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari non sufficienti alla copertura della retta di ricovero e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, con valore ISEE inferiore alla soglia minima ISEE stabilita con separata deliberazione, il Comune oltre a contribuire totalmente alla copertura del residuo della retta, si assume l'onere delle spese funerarie per il residuo;
- b) per gli assistiti che erano soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari sufficienti alla copertura della retta di ricovero o per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, con valore ISEE superiore alla soglia massima stabilita con separata deliberazione, il Comune non contribuisce

economicamente con alcun contributo né alle spese funerarie.

E) Contributi economici per trasporti e mobilità: tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto “Mi muovo insieme” a favore di categorie sociali.

Le tariffe agevolate e i criteri d'accesso agli abbonamenti annuali di trasporto “MI MUOVO INSIEME” a favore di categorie sociali sono in via generale stabilite con Deliberazioni di Giunta Regionale, con livelli tariffari stabiliti nella suddetta deliberazione definiti quali prezzo di vendita al cittadino.

Il Comune stabilisce i criteri di dettaglio per concedere contributi ai fini di ulteriori agevolazioni a favore dei cittadini delle categorie sopraindicate, che si trovano in condizione di difficoltà economica per l'acquisto di titoli di viaggio “MI MUOVO INSIEME” a tariffa ulteriormente agevolata in favore delle seguenti categorie di beneficiari previste nell'allegato 2 della Deliberazione di Giunta Regionale 15 febbraio 2021 2018 n. 21:

a) Famiglie numerose: componenti di famiglie numerose con 4 o più figli.

La soglia ISEE per l'accesso viene diminuita rispetto a quanto previsto nella Deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2018 n. 2206 e si richiede un valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione.

La tariffa degli abbonamenti annuali “Mi muovo insieme” urbano, extraurbano e cumulativo viene ulteriormente agevolata in ragione della particolare protezione da offrire alle famiglie numerose;

b) Persone con disabilità:

- Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%;
- Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;
- Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la correzione di lenti; - Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1^a categoria compresi gli invalidi di 1^a categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
- Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla categoria dalla 2^a alla 5^a della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;
- Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente come aventi diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 o all'indennità di frequenza di cui alla legge n.289/90; - Portatori di "pacemaker" ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione medica probante la specifica condizione rilasciata da struttura sanitaria pubblica;
- Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai CSM – Centri Salute Mentale - muniti di apposito certificato medico rilasciato dal medesimo CSM attestante espressamente la gravità del disturbo; - Persone con disabilità con la connotazione di gravità di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;
- Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta superiore al 50%;
- Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3. La concessione degli abbonamenti annuali “Mi muovo insieme” urbano, extraurbano e cumulativo viene ulteriormente agevolata nella tariffa in ragione della particolare protezione da offrire alle suddette categorie. Non è prevista valutazione della prova dei mezzi mediante ISEE.
- persone con epilessia con certificazione medica attestante la non idoneità alla guida di veicoli.

c) Altre categorie:

- Vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio;
- Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali; La concessione degli abbonamenti annuali “Mi muovo insieme” urbano, extraurbano e cumulativo viene ulteriormente agevolata nella tariffa in ragione della particolare protezione da offrire alle suddette categorie. Non è prevista valutazione della prova dei mezzi mediante ISEE.

d) Anziani: persone di età non inferiore a 65 anni.

La soglia ISEE per l'accesso viene diminuita rispetto a quanto previsto nella Deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2018 n. 2206 e si richiede un valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione.

La tariffa degli abbonamenti annuali “Mi muovo insieme” urbano, extraurbano e cumulativo viene ulteriormente agevolata in ragione della particolare protezione da offrire alla categoria;

e) Rifugiati e richiedenti asilo: Richiedenti e titolari di protezione internazionale così come definiti nel Decreto Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25; Titolari di permessi per motivi umanitari ancora in corso di validità; Titolari di permesso di soggiorno di “protezione speciale” rilasciato a seguito di proposta della Commissione Territoriale di Riconoscimento Protezione Internazionale ai sensi dell'art.32 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 così come modificato dalla Legge 1 dicembre

2018 n. 132.

Per tutti i rifugiati e richiedenti asilo qualora il soggetto abbia presentato istanza di protezione internazionale e questa non sia ancora stata concessa, la concessione degli abbonamenti annuali "Mi muovo insieme" urbano, extraurbano e cumulativo è gratuita, anche al fine di evitare a soggetti da tutelare appena pervenuti sul territorio comunale, senza reddito e patrimonio, nonché bisognosi di mobilità mediante il servizio pubblico di trasporto, di incorrere in sanzioni pecuniarie per utilizzo degli automezzi senza titolo di viaggio. Qualora il soggetto abbia ottenuto il titolo per la permanenza sul territorio secondo le norme vigenti in tema di protezione internazionale, la concessione degli abbonamenti annuali "Mi muovo insieme" urbano, extraurbano e cumulativo non viene ulteriormente agevolata rispetto alla tariffa agevolata regionale. Non è prevista valutazione della prova dei mezzi mediante ISEE.

f) Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento: Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento inserite nel Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale attuato ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 Testo Unico Immigrazione, e rivolto a stranieri e cittadini di cui al comma 6 bis del medesimo art. 18 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016).

La concessione degli abbonamenti annuali "Mi muovo insieme" urbano, extraurbano e cumulativo è gratuita, anche al fine di evitare a soggetti da tutelare presenti sul territorio comunale, senza reddito e patrimonio, nonché bisognosi di mobilità mediante il servizio pubblico di trasporto, di incorrere in sanzioni pecuniarie per utilizzo degli automezzi senza titolo di viaggio. Non è prevista valutazione della prova dei mezzi mediante ISEE.

g) Persone indigenti senza dimora che necessitano di utilizzare il TPL nell'ambito di un percorso di inserimento sociale e/o di una presa in carico da parte degli Enti Locali. La concessione degli abbonamenti annuali "Mi muovo insieme" urbano, extraurbano e cumulativo è gratuita, anche al fine di evitare a soggetti da tutelare presenti sul territorio comunale, senza reddito e patrimonio, nonché bisognosi di mobilità mediante il servizio pubblico di trasporto, di incorrere in sanzioni pecuniarie per utilizzo degli automezzi senza titolo di viaggio. Non è prevista valutazione della prova dei mezzi mediante ISEE.

F) Contributi economici per soggiorni e vacanze.

Gli interventi di contribuzione economica per favorire la fruizione di periodi di soggiorni e vacanze in favore di categorie sociali fragili sono suddivisi nelle sotto indicate tipologie diversamente disciplinate.

Contributi per sostegno alle spese alberghiere o di locazione di immobile e spese di viaggio per soggiorni e vacanze di persone con invalidità o disabilità.

Sono previsti i seguenti requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione:

- residenza nel Comune di Bologna;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;
- condizione di disabilità della persona che fruisce del soggiorno/vacanza attestata da certificazione di invalidità civile superiore al 66% o certificazione di handicap Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni o situazioni equiparate;

Il contributo viene concesso una tantum in base a:

- la formazione di una graduatoria sulle istanze pervenute nel periodo di presentazione da definire con apposita determinazione dirigenziale. La graduatoria viene predisposta in base al maggiore punteggio ottenuto applicando i criteri di valutazione sociale, secondo la scheda di valutazione determinata con atto organizzativo del direttore dell'Area Benessere di comunità P.G. 53684/2016 del 17/02/2016;
- la suddivisione delle risorse disponibili fra le domande valide presentate in modo tale da riconoscere un contributo massimo assegnabile compreso tra un minimo di Euro 380,00 e un massimo di Euro 520,00; - la definizione della misura del contributo effettivo da liquidare in base alla documentazione inerente le spese alberghiere o di locazione di immobile e le spese di viaggio, in misura non superiore all'entità massima del contributo definita annualmente.

Contributo per vacanze in autonomia con aiuto di personale dedicato o soggiorni collettivi organizzati e week end di sollievo.

Sono previsti i seguenti requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione:

- residenza nel Comune di Bologna oppure in altro Comune limitatamente a residenti in struttura residenziale dedicata alla propria condizione di invalidità e/o disabilità;
- età compresa fra 14 e 65 anni;
- condizione di disabilità della persona che fruisce del soggiorno/vacanza attestata da certificazione di invalidità civile superiore al 66% o certificazione di handicap Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni o situazioni equiparate;
- valore ISEE pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita con separata deliberazione;

- presa in carico da parte del competente Servizio sociale territoriale del Comune di Bologna o del servizio di Neuropsichiatria NPIA dell'AUSL di Bologna.

Il contributo viene definito nella misura e concesso una tantum a seguito dell'effettuazione di apposita valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale di ogni utente effettuata mediante i criteri della Determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali Regione Emilia Romagna del 23 marzo 2010 n. 2023. Vengono formulate separate graduatorie per ognuna delle categorie di intensità del bisogno assistenziale dei richiedenti. Le graduatorie vengono ordinate in base al maggiore punteggio relativo a:

a) grado di invalidità e/o di disabilità:

- da 67% a 75% punti 1;
- da 76% a 99% punti 2;
- 100% o 100% oltre a indennità di accompagnamento o/e certificazione di disabilità grave ex legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, punti 3;

b) età del genitore anziano se presente nello stato di famiglia:

- da 65 a 75, punti 1;
- da 76 a 80, punti 2;
- oltre 80, punti 3;

c) situazione familiare (criterio non applicabile a coloro che vivono in struttura assistenziale):

- persona che risiede con entrambi i genitori, punti 4;
- persona che risiede con un solo genitore, punti 5;
- persona sola o convivente con persone diverse dai genitori, punti 6;

d) condizione di fragilità del nucleo

- nucleo familiare con presenza di più persone in situazione certificata di handicap grave, punti 2;
- accoglienza in gruppo appartamento, punti 1;
- accoglienza in struttura residenziale, punti 1;

e) Valore ISEE

- da 4.000,01 – 8.000,00 punti 1;
- 0,00 – 4000,00 punti 2

Qualora sussistano condizioni di parità nel punteggio, la priorità è attribuita nell'ordine in base a:

- il valore ISEE inferiore e a pari valore ISEE;
- la più giovane età e a pari età a coloro che:
- non hanno ricevuto il contributo nell'ambito della graduatoria precedente.

Il costo delle vacanze e il costo dei week end di sollievo viene differenziato in ragione della intensità del bisogno assistenziale del disabile valutato mediante i criteri della Determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali Regione Emilia Romagna del 23 marzo 2010 n. 2023. La determinazione della intensità del bisogno assistenziale viene stabilita con valutazione del competente Servizio sociale disabili del Comune di Bologna o del Servizio di Neuropsichiatria NPIA dell'AUSL di Bologna. Nei casi in cui la valutazione della fascia di intensità del bisogno assistenziale sia stata effettuata nell'ambito dell'accreditamento dei servizi, la stessa sarà, di norma, utilizzata anche relativamente al servizio di soggiorni di sollievo per disabili. Eventuali eccezioni di attribuzione di fascia di gravità, vanno richieste con nota motivata al competente Servizio sociale disabili del Comune di Bologna o al Servizio di Neuropsichiatria NPIA dell'AUSL di Bologna e da questo autorizzate.

Il costo massimo di riferimento delle vacanze è differenziato in base all'intensità del bisogno assistenziale e viene stabilito annualmente con separato provvedimento. Il costo massimo di riferimento dei week end di sollievo è differenziato in base all'intensità del bisogno assistenziale e viene stabilito annualmente con separato provvedimento.

Il tetto di costo previsto per i soggiorni di gruppo e per i week end di sollievo viene abbattuto del 10% per coloro che chiedono il contributo per le vacanze e i week end in autonomia, in considerazione del fatto che il singolo non sostiene spese organizzative, necessarie, invece, per gruppi organizzati.

Con riguardo alle persone che dimorano in strutture residenziali viene previsto che:

- a) coloro che dimorano in centri socio riabilitativi residenziali viene richiesto un contributo fisso per la fruizione della vacanza secondo le modalità previste nei sotto indicati criteri;
- b) coloro che dimorano in un gruppo appartamento e che fruiscono di una vacanza con il supporto del medesimo gestore della struttura hanno la facoltà di richiedere un contributo utilizzando i presenti criteri e modalità.

Nel caso di trasferimento dell'attività della struttura presso la sede della vacanza, il gestore contribuisce con il 75%

dell'importo della retta giornaliera per 14 giorni e l'ospite continua a sostenere la retta sociale della struttura. Nel caso la struttura rimanga aperta durante la vacanza, il gestore contribuisce con una quota fissa di Euro 300,00 euro, da riconoscere anche nel caso in cui l'utente scelga di effettuare il soggiorno con altra organizzazione.

Il contributo viene definito nella sua misura sulla base della differenza tra il costo del soggiorno, calcolato sull'intensità del bisogno assistenziale e la quota fissa a carico del richiedente e/o del gestore della struttura residenziale. I costi dei soggiorni vengono riparametrati in caso di durata inferiore ai 14 giorni. Nel caso in cui tale quota risultasse uguale o superiore al costo del soggiorno, non viene erogato alcun contributo.

La quota fissa a carico del richiedente per le vacanze è pari al 25% del costo totale del soggiorno. La quota fissa a carico del richiedente per il week end è pari al 25% del costo totale del soggiorno. Qualora i richiedenti non siano titolari di indennità di accompagnamento la quota fissa viene ridotta al 15%.

G) Contributi economici a sostegno di famiglie affidatarie di minori.

Il Comune di Bologna, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 12 comma 1 e 2 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, provvede nell'ambito delle proprie competenze, direttamente e mediante i servizi del Centro per le famiglie di ASP Città di Bologna, all'affidamento di minori, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, ad un'altra famiglia o persone singole, al fine di assicurarli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Il giudice tutelare territorialmente competente rende esecutivo il provvedimento del Comune con decreto. Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni.

*In attuazione di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 4 maggio 1983 n. 184 sopracitata, il quale prevede che **Stato, Regioni ed Enti locali nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria** e nelle more di una compiuta disciplina regionale ai sensi dell'art. 80 comma 4 della medesima Legge 4 maggio 1983 n. 184 per cui **le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche**, il Comune di Bologna provvede alla concessione di contributi economici alle famiglie affidatarie di minori.*

Sono previsti i seguenti requisiti, modalità, limiti e condizioni di concessione:

- minori presi in carico dai Servizi sociali territoriali del Comune di Bologna temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo ad assicurare loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;
- famiglie o persone singole affidatarie, che hanno concluso il percorso di valutazione di idoneità tramite i servizi del Centro per le famiglie di ASP Città di Bologna, alle quali i minori vengono affidati con apposito provvedimento del Comune di Bologna reso esecutivo con decreto dal giudice tutelare o qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, tramite provvedimento del Tribunale per i minorenni;
- non è prevista valutazione della prova dei mezzi mediante ISEE.

Viene predisposto un Piano Assistenziale Individualizzato sull'affidamento del minore che tiene conto di quanto stabilito dal giudice tutelare o dal Tribunale per i minorenni comprendente altresì la misura del contributo, concordato ed accettato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l'erogazione del contributo e/o del sussidio.

I contributi sono stabiliti in misura fissa secondo le sotto indicate tipologie e sono passibili di modifiche in base ad eventuale intervento di indirizzi e/o normativa regionale in materia:

- a) contributi per affidi ordinari di minori di età compresa fra 4 e 18 anni senza problematiche sanitarie pari a Euro 520,00;
- b) contributi per affidi di minori di età compresa fra 0 e 3 anni e di minori di età compresa fra 4 e 18 anni con particolari problematiche sanitarie pari a Euro 780,00
- c) contributi per affidi di minori di età compresa fra 0-18 anni affidati con provvedimento di affido a parenti fino al quarto grado, con importo fino a 780,00.

Oltre agli interventi di natura economica è previsto il monitoraggio dell'andamento dell'affido e eventuali interventi di sostegno post affido della famiglia affidataria anche tramite i servizi del Centro per le famiglie di ASP Città di Bologna.

H) Contributi per tirocini formativi

Il Comune di Bologna nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale 19 luglio 2013 n. 7 nonché dalla Legge Regionale Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 entrambe in tema di “*Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)*”, nonché dalla Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 14 in tema di “*Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari*”, provvede alla realizzazione di tirocini formativi, configurati quali misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento e il reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in periodi di orientamento al lavoro e di formazione in situazioni che non si configurano come rapporti di lavoro.

Il Servizio Sociale Territoriale provvede alla programmazione e realizzazione con i soggetti convenzionati di tirocini in favore di persone residenti in carico sociale o soggetti e tutela relativamente a:

- a) tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- b) a tirocini per persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999;
- c) a tirocini per persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991;
- d) a tirocini per i richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25);
- e) a tirocini per le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- f) a tirocini per le vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24.

I tirocini sono regolati da un'apposita convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante.

Il Comune di Bologna è il soggetto promotore dei tirocini formativi e provvede:

- a) alla sottoscrizione della convenzione con il soggetto ospitante il tirocinio;
- b) alla predisposizione del progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante;
- c) all'invio alla Regione Emilia Romagna della convenzione e del progetto formativo attraverso il Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER- SARE);
- d) all'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante;
- e) all'individuazione di un tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attività.

Nei confronti dei soggetti beneficiari del tirocinio può essere concessa una indennità di partecipazione al tirocinio secondo i criteri e i limiti della normativa regionale sopra richiamata ed in particolare l'art. 26 quater, comma 2 della Legge regionale 1 agosto 2005 n. 17, aggiunto da art. 6 L.R. 19 luglio 2013, n.7, poi sostituito da art. 6 L.R. 4 marzo 2019, n. 1, stabilisce che l'indennità di tirocinio mensile è d'importo corrispondente ad almeno 450,00 euro mensili, laddove il tirocinante partecipa alle attività per almeno il 70 per cento della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile.

5. Agevolazioni e sconti presso esercizi e negozi convenzionati (ex Family card) tramite App “Bologna Welfare”. La disponibilità negli store informatici dell'applicativo per smartphone del Comune di Bologna denominato “Bologna Welfare”, permette ai cittadini di usufruire con modalità totalmente dematerializzata ed integrata i dati di anagrafe della popolazione e di ISEE dei nuclei familiari detenuti nel DB INPS-ISEE, nonché l'accesso personalizzato dei cittadini alle funzionalità personalizzate della App con credenziali digitali SPID. Le altre funzionalità sono ad accesso libero senza credenziali.

A seguito dell'accesso è possibile con ulteriore modalità totalmente dematerializzata verificare da parte del cittadino la concessione di agevolazioni e sconti presso esercizi e negozi convenzionati con il Comune di Bologna. Vengono pertanto meno le modalità e i criteri di accesso ai medesimi benefici tramite le procedure della c.d. ex family card.

Rimangono disciplinati e richiamati dal presente provvedimento le convenzioni in essere i criteri di accesso alle suddette agevolazioni e agli sconti per quanto attiene le risultanze anagrafiche e la valutazione dei mezzi degli utenti e dei loro

familiari tramite ISEE nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni effettuata direttamente nell'integrazione dei dati dell'applicativo.

I criteri per l'accesso alle agevolazioni e sconti compresa la valutazione dei mezzi degli utenti e dei loro familiari tramite ISEE, totalmente dematerializzati, attengono a:

- residenza nel Comune di Bologna;
- persone singole o famiglie con due o più figli inferiori a 26 anni a carico fiscale che vengono diversamente disciplinate nelle singole convenzioni con i soggetti erogatori dei benefici;
- valore ISEE pari o inferiore alle soglie ISEE stabilite nelle convenzioni con i soggetti erogatori di agevolazioni e sconti a seconda delle diverse tipologie di benefici.

6. Altri interventi e servizi a disciplina statale e regionale. Trovano applicazione nel Comune di Bologna a mezzo dei competenti uffici e servizi dell'Area Welfare e Benessere di comunità, secondo la specifica disciplina dei criteri di accesso statale e/o regionale i sotto indicati contributi e sussidi di carattere economico rivolti indistintamente a tutti o a specifici target di popolazione e per i quali viene effettuata la valutazione dei mezzi degli utenti e dei loro familiari tramite ISEE nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni:

a) Contributi economici per mobilità e autonomia nell'ambiente domestico per l'acquisto attrezzature, ausili, attrezzature, arredi personalizzati e attrezzature informatiche per la casa al fine del mantenimento a domicilio delle persone disabili, di cui all'art. 10 Legge Regionale 21 agosto 1997 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

b) Contributi per l'acquisto e/o l'adattamento di veicoli privati di cui all'art. 9 Legge Regionale 21 agosto 1997 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

c) Contributi economici per l'adattamento domestico di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 30 luglio 2007 n. 1206;

d) Contributi per opere finalizzate al superamento e all'eliminazione barriere architettoniche di cui alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 integrata con Legge 27 febbraio 1989, n. 62, Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 art. 56 integrata da Legge Regionale 13 dicembre 2013 n. 24, Deliberazione Giunta Regionale 17 febbraio 2014, n. 171;

e) Contributi per cure sanitarie - assistenza odontoiatrica di cui alla Deliberazione Giunta Regionale 20 dicembre 2004 n. 2678 integrata e modificata con Deliberazione Giunta Regionale 27 marzo 2008 n. 374;

f) Bonus utenza teleriscaldamento di cui alla statuizione di Hera SpA, Comitato di Coordinamento SOT del 17 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni e accordi integrativi convenzionali con il Comune di Bologna;

g) Agevolazioni economiche per Telefonia e internet di cui alle Deliberazioni dell'Autorità garante per le telecomunicazioni inerenti le disposizioni applicative dell'art. 53, comma 2, e dell'art. 59 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche a favore degli utenti a basso reddito, per garantire l'accessibilità ai servizi inclusi nel Servizio Universale e in particolare la Deliberazione 24 maggio 2018 n. 258/2018/CONS;

h) Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale - assegno di cura e assegno di cura aggiuntivo, di cui all'art. 12 della Legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 e successive modifiche e integrazioni, nonché Deliberazioni di Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1377 e successive modifiche, 26 luglio 1999, n. 1378 e successive modifiche e Deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 1999 n. 1379 e successive modifiche ed infine con riguardo alla disciplina specifica le Deliberazioni di Giunta Regionale 30 luglio 2007 n. 1206, 13 giugno 2016 n. 875 e 21 dicembre 2016 n. 2308;

i) Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale - assegno di cura, assegno di cura gravissime disabilità acquisite e assegno aggiuntivo, di cui all'art. 12 della Legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e deliberazioni di Giunta regionale relative all'assegno di cura a favore dei disabili gravi di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 1 luglio 2002 n. 1122 e gravissimi di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 2068 come integrata da Deliberazioni di Giunta regionale 3 dicembre 2012 n. 1848 e 3 marzo 2014 n. 256 nonché deliberazione di Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 1732 per situazioni che presentano *ulteriori bisogni di particolare intensità* e infine la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1206, quest'ultima per l'assegno di cura aggiuntivo;

j) Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e modifiche ed integrazioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2000 n. 452 e con art. 13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159);

k) Assegno di maternità di cui art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e modifiche ed integrazioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2000 n. 452, con art. 74 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e con art. 13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159;

l) Buoni spesa di cui da ultimo il finanziamento con decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 titolato "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19" e la richiamata disciplina con Ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.